IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA NEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE 2025-2027

Allegato A

Sommario

Capo I – Introduzione - Attività svolta nel 2024 - Obiettivi 2025 **4**

Art. 1 - Il Piano Triennale della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali 4

Art. 2 - Analisi del contesto interno ed esterno 5

Art. 3 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo e provinciale 2024 - 2026: resoconto delle attività svolte nel 2024 7

Art. 4 - Gli obiettivi e approccio metodologico per la predisposizione del Piano 2025-2027 9

Capo II - La prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali **10**

Sezione I - Soggetti 10

Art. 5 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) 10

Art. 6 - Staff del RPCT: Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy 13

Art. 7 - Referenti anticorruzione e trasparenza 13

Art. 8 - Addetti anticorruzione e trasparenza 14

Art. 9 - L'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V.: il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo 14

Art. 10 Collaboratori e consulenti 16

Sezione II - La gestione del rischio 17

Art. 11 - Introduzione, mappatura del processo e approccio metodologico. 17

Art. 12 Disposizioni specifiche in merito alla gestione del rischio e le relative aree. 19

Sezione III - Misure generali di prevenzione applicate e monitoraggio 22

Art. 13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà 22

Art. 14 - Formazione del personale 24

Art. 15 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi 24

Art. 16 - La rotazione ordinaria: inquadramento normativo e attuazione all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali attraverso misure compensative 25

Art. 17 - La rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative 26

Art. 18 - Monitoraggio dei rapporti d'interesse tra interessati e soggetti competenti 27

Art. 19 - Applicazione del codice di comportamento 28

Art. 20 - Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua 28

Art. 21 - Gestione delle segnalazioni 30

Art. 22 - Autorizzazione incarichi esterni 30

Art. 23 - Limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio: "divieto di pantouflage" o "divieto di revolving doors" 31

Art. 24 - Patto di integrità 32

Art. 25 - Incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati 33
Art. 26 - Nomina RASA e adempimenti per le stazioni appaltanti 33
Sezione IV - Misure specifiche 35
Art. 27 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione 35
Art. 28 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione 36
Art. 29 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione 36
Art. 30 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT 37
Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi 37
Art. 31 - La rotazione straordinaria 37
Art. 32 Misure integrative di prevenzione della corruzione 38
Capo III - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali 38
Art. 33 - Il principio di trasparenza 38
Art. 34 - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali 39
Art. 35 - Strumenti della trasparenza 42
Art. 36 - L'accesso civico semplice e i siti web delle istituzioni 42
Art. 37 - Termini e qualità della pubblicazione 43
Art. 38 - Responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei documenti 44
Art. 39 - L'accesso civico generalizzato e il potere sostitutivo in caso di inerzia. L'accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici 44
Art. 40 - Misure di monitoraggio e vigilanza 46
Art. 41 - Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 47
Capo IV - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie 48
Art. 42 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza 48
Capo V - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate 50
Art. 43 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza 50
Capo VI - Obiettivi e relazione del referente - Aggiornamento del piano e gruppo di lavoro - Rispetto del piano 51
Art. 44 - Obiettivi del dirigente/referente 51
Art. 45 - Relazione del referente sull'attuazione del Piano 52
Art. 46 - Relazione del RPCT 52
Art. 47 - Aggiornamento del Piano 52
Art. 48 - Gruppi di lavoro 53

Art. 49 - Rispetto del Piano 53

Allegati:

- **ALLEGATO A1)** Sezione "Amministrazione trasparente". Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti. Applicazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- **ALLEGATO A2)** Elenco dei responsabili dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA);
- **ALLEGATO A3)** Elenco processi 2024;
- **ALLEGATO A4)** Catalogo dei possibili rischi corruttivi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- **ALLEGATO A5)** Contesto normativo di riferimento;
- **ALLEGATO A6)** Contesto normativo sulla trasparenza.

Capo I – Introduzione - Attività svolta nel 2024 - Obiettivi 2025

Art. 1 - Il Piano Triennale della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Con il presente PTPCT l'Amministrazione provinciale, con specifico riferimento alle funzione esercitate dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, intende ottemperare agli obblighi di legge e porre in essere un documento che risponda concretamente agli obiettivi di prevenzione di qualsiasi fenomeno corruttivo e di ogni comportamento contrario al corretto andamento della Pubblica Amministrazione. Anche le istituzioni formative provinciali sono destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di quelle in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e nella l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

2. In ambito nazionale i piani triennali approvati da A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza negli ultimi anni hanno mirato, con l'evolversi della normativa, a rafforzare l'integrità delle istituzioni pubbliche tramite la previsione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione e trasparenza, con l'obiettivo precipuo di semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Ciò soprattutto alla luce delle novità introdotte dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dalla disciplina sul Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) nonché dalle particolari indicazioni emanate dall'Autorità a specifici settori dell'amministrazione pubblica ivi incluso l'ambito delle istituzioni scolastiche

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), tenuto conto della specificità e della peculiarità del settore dell'istruzione scolastica, ha approvato con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 le linee guida per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, applicabili anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, tenendo conto delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali e della disciplina provinciale applicabile. Successivamente con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha fornito in particolare, puntuali orientamenti alle istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Al fine di agevolare il RPCT, il Dirigente di Ambito Territoriale opera quale referente del RPCT.

4. Nel sistema educativo provinciale in conformità a quanto previsto dalla legge 190/2012, dal d.lgs 33/2013 e dal PNA 2016, a partire dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali 2018-2020 e s.m.i, le figure di RPC e RT sono state unificate nella persona del Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di istruzione (ora Dipartimento istruzione e cultura) che è così divenuto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale (RPCT), allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni in tema di anticorruzione e di trasparenza. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono stati individuati quali referenti per gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

5. Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione la valutazione del diverso livello di

esposizione degli uffici a rischio di corruzione e programmano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (articolo 1, comma 5). Rappresenta dunque un documento di natura programmatica redatto dalle Pubbliche Amministrazioni che contiene tutte le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi e viene annualmente aggiornato in base alle indicazioni contenute nel PNA (Piano nazionale anticorruzione) o fornite dall'ANAC e agli obiettivi e priorità posti dall'Organo di vertice, esplicitando gli stati di avanzamento delle analisi, delle azioni e delle strategie di prevenzione messe in atto.

6. L'aggiornamento del Piano, come previsto dalla normativa, è adottato annualmente dall'organo di indirizzo politico su proposta del RPCT ed ha una valenza triennale. Il presente PTPCT è riferito al periodo 2025-2027.

7. Destinatario del Piano è tutto il personale dipendente in servizio presso le istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale, compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale in utilizzo. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione e che svolgono la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

8. In conformità all'interpretazione di ANAC la disciplina contenuta nel PTPCT è applicabile alle istituzioni scolastiche e formative paritarie che abbiano un bilancio superiore a 500.000,00 euro in virtù dell'attività di pubblico interesse.

9. Si dà conto che il Piano non contiene invece disposizioni per le scuole dell'infanzia provinciali in quanto, facendo parte della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sono loro applicate le disposizioni stabilite dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento.

10. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione il Piano sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della PAT, nelle sotto-sezioni "Disposizioni generali" e "Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione" - Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attraverso il sistema impostato dall'Amministratore di Sistema della Provincia autonoma di Trento, sul sito web istituzionale di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale nella pagina "Amministrazione trasparente", nelle sotto-sezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti – corruzione ". L'aggiornamento del Piano è comunicato tramite apposita nota del RPCT ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e per mezzo delle strutture competenti ai direttori e responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie e ai presidenti degli enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate.

Art. 2 - Analisi del contesto interno ed esterno

1.L'analisi del contesto interno ha l'obiettivo di far emergere il livello di complessità organizzativa e il sistema delle responsabilità che caratterizza l'Amministrazione e consente di evidenziare gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi che potrebbero influenzare e incidere sul potenziale rischio corruttivo.

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, ai sensi dell'articolo 14 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5, *(legge provinciale sulla scuola)* "*sono enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola e dai regolamenti attuativi*." Le istituzioni progettano ed erogano l'offerta di istruzione e formazione prevista dal sistema educativo provinciale e svolgono la propria attività nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.".

3. Le istituzioni scolastiche e formative presenti in provincia di Trento, aggiornate all'anno scolastico 2024/2025 sono 76, di cui 51 istituti comprensivi di scuola primaria e secondaria di primo grado, 22 istituti di istruzione secondaria di secondo grado e tre istituzioni formative provinciali.

4. Queste sono organizzazioni amministrative complesse composte da organi e da soggetti che operano all'interno delle stesse; gli organi dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, come disciplinati dalla l.p. n.5/2006, sono:

- il consiglio dell'istituzione;
- il dirigente dell'istituzione;
- il collegio dei docenti;
- il consiglio di classe;
- il revisore dei conti.

5. Il consiglio dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 della *legge provinciale sulla scuola*, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione. In particolare il consiglio approva il bilancio e il conto consuntivo e gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione scolastica e formativa provinciale.

6. Il dirigente dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della *legge provinciale sulla scuola*, assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Spettano al dirigente poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente dell'istituzione adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo scolastico.

7. Il collegio dei docenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della *legge provinciale sulla scuola*, è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

8. Il consiglio di classe, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della *legge provinciale sulla scuola*, è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo

dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio e gli assistenti educatori. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica della classe.

9. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della *legge provinciale sulla scuola*, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale.

10. I soggetti che operano all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono: i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. I docenti si occupano dell'attività didattica e di tutto ciò che attiene al processo di insegnamento e apprendimento degli studenti e delle studentesse. Il personale amministrativo si occupa dell'attività amministrativa relativa alla gestione del personale e degli studenti, alla contabilità e gestione delle risorse finanziarie e agli acquisti di beni e servizi. Il responsabile amministrativo scolastico, coordinato dal dirigente, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica e formativa nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente.

11. A livello amministrativo-organizzativo le istituzioni scolastiche e formative provinciali, enti pubblici strumentali della Provincia, ai sensi della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, fanno riferimento al Dipartimento Istruzione e cultura istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2462 di data 21 dicembre 2018.

12. Il Dipartimento Istruzione e cultura determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, attribuendo alle stesse anche la dotazione finanziaria necessaria per le spese di funzionamento e d'investimento.

13. Le funzioni di governo del sistema educativo provinciale sono svolte dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 34 della *legge provinciale sulla scuola*.

14. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali si inseriscono in un contesto sociale e culturale orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.

15. L'analisi del contesto esterno consente di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Dipartimento istruzione e cultura e l'Amministrazione scolastica opera, possano favorire l'insorgere di fenomeni corruttivi. L'attività delle istituzioni scolastiche e del Dipartimento istruzione e cultura mirano ad attuare le politiche scolastiche provinciali all'interno del territorio di competenza. Per la sua analisi si rinvia all'elaborazione effettuata in merito nel P.I.A.O. 2025 - 2027 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 3 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo e provinciale 2024 - 2026: resoconto delle attività svolte nel 2024

1. L'attività di accompagnamento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nell'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano 2024-2026 è stata puntuale, costante in tutto l'arco temporale di riferimento. Si è concretizzata nell'emanazione, da parte del RPCT, di 4 circolari che hanno fornito alle stesse delle indicazioni operative in tema di anticorruzione e trasparenza orientate a semplificare il più possibile gli adempimenti previsti:

- sono stati sintetizzati gli obiettivi e le novità contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la - trasparenza 2024-2026 evidenziando che quest'ultimo prevede l'aggiornamento dell'Allegato A1) Sezione "Amministrazione trasparente";
- è stato predisposto un Vademecum relativo alle attività e agli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di una maggiore trasparenza dell'operato delle istituzioni stesse per l'anno 2024;
- i Dirigenti sono stati ïnvitati a provvedere con puntuale attenzione all'aggiornamento complessivo della mappatura allo scopo di analizzare i propri processi alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo Codice dei contratti d.lgs. n. 36/2023, che incidono sull'analisi e conseguente valutazione dei rischi corruttivi;
- il RPCT ha confermato la previsione delle misure generali da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio. Infine sono stati confermati i seguenti processi da mappare o da aggiornare nell'anno 2024 di cui all'allegato A3).
- sono state, inoltre, date indicazioni in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e all'attività di vigilanza dell'autorità - così come disposta dalla Delibera A.N.AC. n. 213 del 23 aprile 2024;
- sono state fornite indicazioni in merito al monitoraggio dei rapporti personali del dipendente, all'adozione dell'atto di richiamo al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle disposizioni normative in materia di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni, alla predisposizione della relazione del Referente anticorruzione/trasparenza a.s. 2023/2024 e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
- le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono state supportate in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, così come disposto dalla delibera A.N.AC. n. 213 del 23 aprile 2024; infine si è comunicato l'approvazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali ad essa collegati, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il 30 settembre 2024 ;
- si è provveduto ad un monitoraggio costante e generale della sezione "Amministrazione trasparente" di tutte le istituzioni, in un'ottica di impulso, coordinamento, affiancamento e supporto tecnico alle stesse per i relativi adempimenti attraverso un dialogo continuo con le stesse sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2. I dirigenti, chiamati a relazionare sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano 2024-2026, hanno evidenziato, anche se non in modo diffuso, profili di criticità sui seguenti temi:

- turn over del personale scolastico a detrimento della tempestività degli adempimenti complessivamente in capo alle istituzioni scolastiche e formative;
- compilazione delle schede della mappatura dei processi;

- previsione di una differente articolazione dell'aggiornamento triennale del personale;

Le proposte avanzate, in sintesi, sono:

- continuare l'informativa sul costante aggiornamento della normativa, delle procedure la predisposizione di modelli normativi ad uso interno;
- semplificazione della mappatura dei processi attraverso indicazioni per la compilazione delle parti normative e descrittive.

Art. 4 - Gli obiettivi e approccio metodologico per la predisposizione del Piano 2025-2027

1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2025-2027 costituisce aggiornamento del Piano 2024-2026 ed è volto a prefigurare in un unico atto programmatorio e di indirizzo tutte le indicazioni fornite da A.N.AC., gli orientamenti maturati nel tempo, le azioni di monitoraggio attuate, i dati oggettivi raccolti in ambito provinciale, al fine di una completa adesione alle strategie nazionali della prevenzione della corruzione e della trasparenza. tenuto conto delle più recenti indicazioni di A.N.AC., delle modifiche normative e di quelle organizzative che hanno riguardato il Dipartimento istruzione e cultura. La redazione del presente Piano è stata preceduta da una fase di coinvolgimento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in occasione della redazione della relazione annuale di cui all'articolo 49 del Piano 2024-2026 e successivamente dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni, delle imprese e degli enti tramite avviso pubblicato sul portale "Vivoscuola" dal 19 dicembre al 13 gennaio, con la finalità di raccogliere contributi utili a rendere più efficace l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi e ad accrescere la trasparenza, nonché la strategia di prevenzione definita nel Piano nell'ambito del sistema educativo provinciale.

La predisposizione del Piano ha dunque seguito le seguenti fasi:

- analisi del peculiare contesto del sistema educativo di istruzione e formazione recato dalla l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e dei regolamenti e disposizioni attuative;
- analisi delle mappature dei processi effettuati dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- individuazione degli strumenti di monitoraggio degli adempimenti e per la verifica dell'efficacia delle misure previste nel Piano;
- acquisizione e valutazione delle proposte e suggerimenti formulati sia dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che da tutti gli stakeholder appositamente interpellati dal Dipartimento istruzione e cultura.

2. Ne è scaturita l'elaborazione di un documento che si propone l'obiettivo di migliorare e incrementare le strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali ed in particolare:

- sviluppare una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate;
- proseguire nella verifica e nel monitoraggio della mappatura dei processi e dell'analisi del rischio della corruzione;
- monitorare gli effetti dell'applicazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione apportando eventuali correttivi;

- semplificare ulteriormente, laddove possibile, gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- assicurare la correttezza, la trasparenza e la legalità dei rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i soggetti che con le stesse intrattengono, a vario titolo, relazioni, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazione di conflitto di interesse.

3. Per l'analisi puntuale del contesto normativo di riferimento si rinvia all'Allegato A5) del presente Piano.

Capo II - La prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I - Soggetti

Art. 5 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale è il dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, dott.ssa Francesca Mussino.

2. In caso di assenza o impedimento del RPCT si applica la disciplina prevista dall'articolo 34 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.i. (legge sul personale della Provincia).

3. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) svolge un fondamentale ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio in fase di predisposizione del PTPCT e di monitoraggio. Il medesimo rappresenta, all'interno del peculiare contesto del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, anche tramite i costanti raccordi con il RPCT della Provincia autonoma di Trento e la struttura ad esso afferente, il punto di riferimento interno funzionale ad ogni istituzione scolastica e formativa provinciale per l'attuazione della normativa relativa alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza. I suoi compiti sono indicati nella legge n. 190 del 2012 e dettagliati nella circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, n.1.

4. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito RPCT) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono demandate le seguenti principali attività svolte e poteri ad essi connessi, con particolare riferimento:

- alla vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- ai compiti ai sensi della disciplina sul whistleblowing;
- alle attribuzioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- ai compiti e poteri in materia di Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e di contrasto al riciclaggio.

4.1 Ruoli e obblighi del RPCT in materia di misure di prevenzione della corruzione.

- Ruolo del RPCT:
  - predisposizione e verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione.
  - presentazione all'organo di indirizzo di una proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
- Obblighi specifici:
  - divulgare l'attuazione delle misure: informare tutti i destinatari delle misure contenute nel PTPCT;
  - comunicare al Comitato Provinciale di valutazione eventuali disfunzioni nelle misure adottate.
  - segnalazioni agli uffici competenti eventuali inadempienze dei dipendenti nell'attuazione delle misure anticorruzione.
- Attività di rendicontazione:
  - relazione annuale del RPCT: pubblicare sul sito istituzionale il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione.
  - uso della Piattaforma ANAC (facoltativo): inserimento dei dati relativi al PTPCT per generare automaticamente la relazione annuale.
- Le finalità:
  - garantire l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;
  - monitorare e adeguare costantemente il sistema di prevenzione in base a eventuali modifiche organizzative o fenomeni corruttivi riscontrati.

4.2 **C**ompiti del RPCT in materia di trasparenza.

- Programmazione delle attività per la trasparenza:
  - predisposizione di una sezione dedicata nel PTPCT.
- Garantire:
  - l'attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza.
  - l'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.
  - il monitoraggio e la qualità dei dati pubblicati.
- Segnalazione di inadempimenti:
  - segnalare gli inadempimenti rilevati in base alla gravità al Comitato provinciale di valutazione, alla Giunta provinciale, ad ANAC o all'Ufficio competente in materia di disciplinare per il personale scolastico.
- Ruolo del RPCT nell'accesso civico semplice e generalizzato nel contesto provinciale:
- Accesso civico semplice:

- riesame delle istanze di accesso per la pubblicazione di documenti/dati previsti dalla normativa;
- garantire la pubblicazione entro 30 giorni o comunicare l'avvenuta pubblicazione al richiedente;
- segnalazione agli uffici competenti in caso di inadempienza.

– Accesso civico generalizzato:

- trattare le richieste in caso di diniego totale o parziale;
- motivare eventuali decisioni negative entro i termini previsti;
- sentire il Garante per la protezione dei dati personali in caso di dati sensibili.

4.3 Ruolo del RPCT in materia di whistleblowing.

– Ricezione delle segnalazioni:

– prende in carico le segnalazioni ricevute.

– Attività obbligatoria di verifica e analisi:

– esegue una prima verifica e analisi delle segnalazioni (c.d. "fumus" della segnalazione);

– questo onere istruttorio richiede un'approfondita delibazione imparziale.

– Esclusioni del ruolo del RPCT:

– non svolge controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti dell'amministrazione;

– non accerta responsabilità individuali.

– Sanzioni in caso di inadempimento:

– ANAC può imporre sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per mancato adempimento dell'attività di verifica e analisi.

Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing, si rinvia alle apposite linee guida sull'istituto adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

4.4 Ruolo del RPCT nella vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Il RPCT può intervenire, anche con poteri sanzionatori, per accertare responsabilità soggettive e applicare misure interdittive in casi di inconferibilità. Può inoltre segnalare violazioni ad ANAC.

4.5 Ruolo del RPCT in materia di pantouflage.

– Il RPCT ha compiti di verifica sull'attuazione delle misure per prevenire il pantouflage, avvalendosi di banche dati accessibili alle amministrazioni e della collaborazione di uffici competenti (es. ufficio personale, gare e contratti).

- Funzione consultiva: il RPCT può fornire supporto per chiarire dubbi su casi concreti di cessazione del servizio, aiutando a valutare eventuali violazioni del divieto di pantouflage.
- Intervento di ANAC: se ci sono incertezze sull'applicazione della normativa, il RPCT può rivolgersi all'ANAC per un parere.

4.6 Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Art. 6 - Staff del RPCT: Ufficio anticorruzione, trasparenza e privacy

1. Nello svolgimento della sua attività il RPCT si avvale di uno staff, costituito presso il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, con il compito di supportare e accompagnare il sistema educativo provinciale nella esecuzione degli adempimenti richiesti in tema di corruzione e trasparenza e di assicurare il regolare funzionamento del complesso sistema di prevenzione della corruzione.

2. Lo staff svolge in particolare le funzioni di raccordo con il sistema educativo provinciale sui temi e sugli adempimenti relativi alla corruzione e alla trasparenza allo scopo di affrontare in modo uniforme problematiche comuni, garantendo il coordinamento delle azioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e la relativa consulenza. A cura del citato staff viene redatto un vademecum con taglio operativo relativo agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza che viene inviato a tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Art. 7 - Referenti anticorruzione e trasparenza

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono referenti per gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. La definizione e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e condivisa dei singoli dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e del RPCT. Tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, con riferimento alla singola istituzione, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio o gruppi di lavoro appositamente convocate dal RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio e verificano che siano rispettate le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.

I dirigenti in particolare:

- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- rispettano e verificano che siano rispettate dal personale scolastico le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione scolastica;
- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni e le misure contenute nel Piano;
- collaborano all'aggiornamento annuale del Piano anche per la parte attinente alla trasparenza e supportano il RPCT alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni;

– sono responsabili, in particolare, delle pubblicazioni di loro competenza in "Amministrazione trasparente" con funzioni di validatore, come specificato nel capo II;

– monitorano le attività e garantiscono il rispetto dei tempi procedimentali.

2. I referenti, in qualità di interlocutori stabili del RPCT, hanno compiti di impulso, di proposta e di promozione nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano. Ai medesimi compete inoltre un puntuale onere informativo in ordine alle eventuali difficoltà o ritardi nell'attuazione delle misure previste dal Piano.

3. Il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni del PTPCT, al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

4. Fermo restando la piena responsabilità del RPCT per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza, assumono le rispettive responsabilità per l'area di loro competenza.

Art. 8 - Addetti anticorruzione e trasparenza

1. I dirigenti nominano un addetto, di norma il responsabile amministrativo scolastico, che li supporta nell'attuazione del Piano ed è di riferimento per lo staff del RPCT negli adempimenti richiesti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il nominativo dell'addetto è comunicato al RPCT.

Art. 9 - L'Organismo con funzioni analoghe all'O.I.V.: il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo

1. L'A.N.AC. ha emanato in data 17 maggio 2023 la deliberazione n. 203 avente ad oggetto "Attestazioni OIV", o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità. Per effetto di tale provvedimento le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono tenute ad assolvere agli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.

2. A tal fine nel peculiare contesto istituzionale e organizzativo del sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Trento, la scelta è stata quella di individuare come organo con funzioni analoghe all'OIV per le istituzioni scolastiche e formative provinciali il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'art. 43 della legge provinciale sulla scuola. La composizione del medesimo è stata integrata con un componente esperto in materia di trasparenza e anticorruzione demandando al regolamento attuativo la disciplina di dettaglio.

3. Con Decreto del presidente della provincia 28 giugno 2024, n. 10-16/Leg è stato modificato il citato regolamento che nel testo vigente, all'art. 6, comma 3 bis, prevede che "*Il comitato individua inoltre le*

attività di controllo e monitoraggio da effettuare con riferimento all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale, nonché le modalità di verbalizzazione delle medesime. Ai fini della predisposizione dell'attestazione il comitato può richiedere dati e informazioni al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

4. In via transitoria è stato disposto che fino alla nomina del componente aggiuntivo del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo le procedure previste in adempimento degli obblighi di pubblicazione e relative attestazioni siano svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Per quanto riguarda la nomina del nuovo Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, è stato predisposto con delibera della Giunta provinciale n. 2216 di data 23 dicembre 2024 l'avviso pubblico per la selezione dei componenti, in quanto in data 30 settembre 2024 i componenti del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1423 del 2019, hanno cessato il loro incarico. Tale avviso e i relativi allegati è stato pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento nella sezione https://www.provincia.tn.it/News/Avvisi, all'albo telematico on line nonché sul portale della scuola Vivoscuola, ed è stato dato atto che dalla stessa pubblicazione decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande. Il Comitato sarà composto da cinque membri, di cui quattro esperti con comprovata esperienza nelle tecniche di valutazione e organizzazione del sistema educativo ed integrato da un membro con competenze specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza in relazione all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

5. Come ribadito da ANAC, da ultimo nell'allegato 4 della Delibera 495 del 25 settembre 2024, il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nelle sua funzione di organismo con funzioni analoghe all'OIV, nello svolgimento dell'attività di attestazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC, non verifica solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), l'aggiornamento e il formato aperto ed elaborabile del dato pubblicato. I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali, quali referenti del RPCT, provvedono alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione «Controlli e rilievi sull'amministrazione», dell'attestazione rilasciata dall'OIV (del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nel caso delle istituzioni scolastiche formative provinciali). Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione e all'invio ad ANAC, assume le iniziative utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.
6. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV (o gli altri soggetti con funzioni analoghe) indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici (ove presenti) e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

Art. 10 Collaboratori e consulenti

1. Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore

delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono tenuti a osservare le misure contenute nel presente PTPC e a segnalare le situazioni di illecito.

Soggetti attori nell'ambito della prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

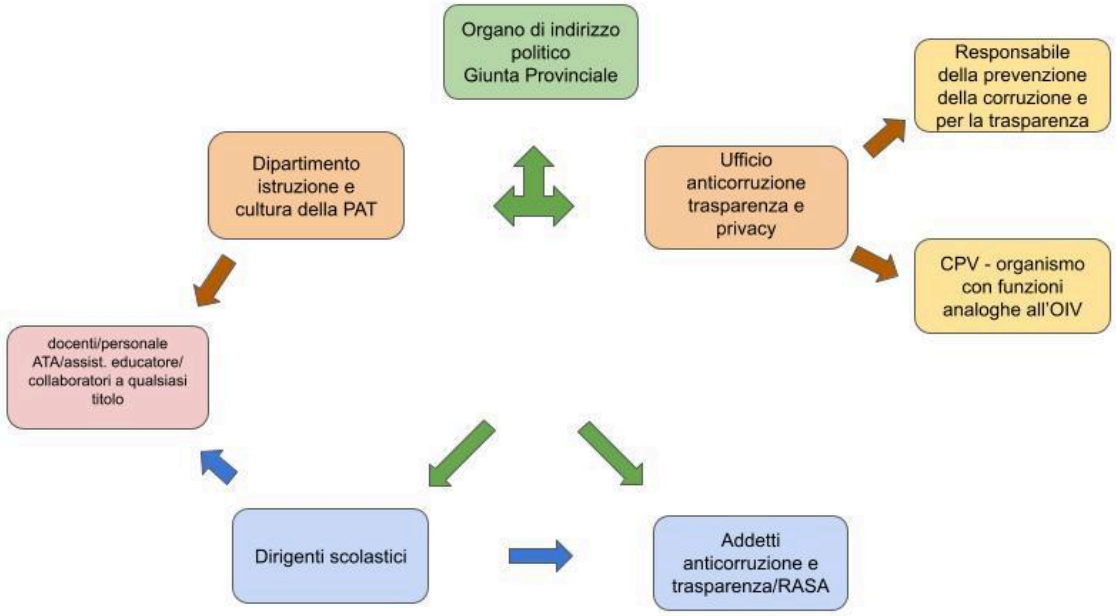

Sezione II - La gestione del rischio

Art. 11 - Introduzione, mappatura del processo e approccio metodologico.

1. L'applicazione della normativa anticorruzione alle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento deve tener conto della loro specificità e varietà ordinamentale e del sistema di governo e di controllo previsto dalla legislazione provinciale, nonché del servizio pubblico che tali istituzioni sono chiamate a garantire alla comunità.

2. Al fine di valutare il rischio di fenomeni corruttivi è prevista la mappatura dei processi che rientrano nelle aree di attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

3. Il processo di gestione del rischio, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si sviluppa nel triennio ed è articolato in tre macro-fasi:

- analisi del contesto;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.

4. Al fine di creare un circolo virtuoso e una puntuale efficacia di tale processo si prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della "comunità scolastica", variamente articolata: attraverso la previsione di gruppi di lavoro, attività di formazione, finalizzate alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

5. A dicembre 2025 la prevista relazione annuale rendiconterà lo stato di attuazione del sistema di gestione del rischio nonché delle misure di prevenzione e le altre azioni poste in essere durante tale anno volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel presente PTPCT. Nelle indicazioni normative l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere dall'analisi del contesto territoriale in cui opera l'Amministrazione e dall'osservazione della configurazione interna della stessa. A partire da tale riflessione è possibile comprendere in che misura incidono sul rischio corruttivo le specificità dell'ambiente in cui si trovano le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento in termini di strutture territoriali, di dinamiche sociali, economiche e culturali e di caratteristiche organizzative interne.

6. La definizione del contesto interno è basata su rilevazione e analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione. L'analisi del contesto esterno ha invece come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio in cui possano verificarsi fenomeni corruttivi.

7. Al fine di valutare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi si procede dapprima con la mappatura dei processi che rientrano nelle aree di attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, individuando i rischi corruttivi ed effettuando la relativa valutazione in base agli indicatori di probabilità declinati nella scheda di valutazione e agli indicatori di impatto, come meglio specificato dal successivo articolo 12. L'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, ha aggiornato il PNA 2022 individuando i primi impatti della nuova normativa sui Contratti pubblici nella predisposizione di presìdi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. n. 36/2023 del 1° luglio 2024. È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022) con nuove tabelle aggiornate. Per ciascuna area di rischio prevista dal PTPCT, al fine di agevolare l'individuazione dei rischi corruttivi ai processi oggetto di mappatura, il RPCT ha predisposto un catalogo dei rischi corruttivi con valore meramente indicativo e non esaustivo come allegato al presente Piano (Allegato A4 Catalogo dei possibili rischi corruttivi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali).

8. Alla valutazione consegue l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio che consentono la riduzione e/o la mitigazione dei rischi corruttivi. Tali misure sono previste nel dettaglio nella sezione III del presente Piano.

9. La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte. Tale fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di

ulteriori strategie di prevenzione, a fronte di soglie di attenzione rilevate oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di importanza cruciale per la verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

10. Si osserva che nel 2024 all'esito dell'attività di mappatura dei processi o di aggiornamento della stessa, tutte le istituzioni hanno rilevato un rischio basso o medio nei diversi processi gestiti dalle stesse, pertanto nessuna istituzione ha rilevato un grado di rischio alto. Complessivamente si evidenzia un aumento dei processi valutati a rischio medio e si valuta la circostanza quale indice di maggiore sensibilità da parte delle istituzioni scolastiche nella valutazione del rischio corruttivo. Tuttavia per evitare una sottostima del rischio il RPCT conferma l'applicazione delle misure previste dalla sezione III a tutti i processi.

Art. 12 Disposizioni specifiche in merito alla gestione del rischio e le relative aree.

1. L'Allegato 1 del PNA 2019, recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", ha aggiornato le indicazioni contenute nei Piani precedenti e quindi costituisce il documento metodologico da seguire per la predisposizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

2. Per adeguare la gestione dei rischi corruttivi alle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del PNA 2019 ed in particolare per introdurre un sistema di ponderazione del rischio basato su un approccio di tipo qualitativo, anziché quantitativo, l'analisi e valutazione del rischio è stata effettuata dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali anche nel corso dell'anno 2024 tenendo conto dei criteri di valutazione dell'esposizione al rischio indicati dal RPCT con la circolare n. 2 del 2024. Tali criteri sono stati basati su indicatori di stima volti a misurare la probabilità di accadimento dell'evento corruttivo e l'impatto, ossia l'effetto, che il concreto verificarsi dell'evento produce.

3. Il PNA 2019 fornisce una prima esemplificazione degli indicatori utilizzabili nella stima del livello di rischio:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione;

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

4. Le aree di rischio della corruzione, individuate sulla base dell'Allegato 1 al PNA 2019, comuni a tutte le amministrazioni ed enti, definite "aree generali" sono le seguenti:

a) acquisizione e gestione del personale;
b) contratti pubblici;
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
g) incarichi e nomine;
h) affari legali e contenziosi.

5. Oltre alle "aree generali", le istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base del citato Allegato 1 al PNA 2019 e dell'allegato 1 alla delibera ANAC n. 430 del 2016, hanno le seguenti aree specifiche:

a) progettazione del servizio scolastico;
b) organizzazione del servizio scolastico;
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica;
d) sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane;
e) valutazione degli studenti;
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali;
g) procedure di acquisizione di beni e servizi.

6. Ciascun dirigente, cura l'aggiornamento di una scheda di analisi e valutazione del rischio della corruzione per ogni processo individuato dal RPCT all'interno delle aree generali e specifiche sopra indicate e lo fa al verificarsi di almeno una delle circostanze di seguito indicate:

- modifica degli assetti organizzativi dell'istituzione (ad es. cambi di personale, differente distribuzione delle competenze, assegnazione di nuovo personale da formare, ecc.) tali da comportare una differente analisi e valutazione del rischio della corruzione nei diversi processi indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo;
- nel caso in cui vi siano uno o più processi da gestire all'interno di quelli indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo, precedentemente non esistenti e quindi non mappati dall'istituzione;
- entrata in vigore di una modifica della disciplina relativa allo svolgimento di uno o più processi;
- in ogni altro caso in cui un fatto o una norma sopravvenuti incidono sull'analisi dei rischi corruttivi;
- nel caso di preposizione di un diverso dirigente all'istituzione scolastica e formativa.

7. L'aggiornamento della mappatura dei processi e la conseguente valutazione dei rischi corruttivi sono svolte utilizzando l'applicativo già in uso o altro applicativo che sarà indicato dal RPCT presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo uno schema che sarà inviato alle istituzioni

medesime nel corso dell'anno scolastico. Tali criteri sono basati su indicatori di stima volti a misurare la probabilità di accadimento dell'evento corruttivo e l'impatto, ossia l'effetto che il concreto verificarsi dell'evento produce. Il livello finale di rischio corrisponde al prodotto tra il livello di probabilità e il livello di impatto secondo le indicazioni che saranno fornite. A mappatura ultimata, ciascun dirigente adotta, entro il 31 maggio 2025, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo e la relativa analisi del rischio di corruzione. Tale determinazione reca in oggetto la denominazione "*Aggiornamento della mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi anno 2025 - [denominazione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale]*". La determinazione dirigenziale, con i relativi allegati, è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'istituzione, nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori".

8. Nel caso in cui non si verichi nessuna delle circostanze previste al comma 6 e il dirigente valuti di non procedere all'aggiornamento della mappatura e di confermare l'atto organizzativo adottato ai sensi dell'art. 27 del Piano, lo stesso dovrà darne atto con avviso da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'istituzione, nella sottosezione "Altri contenuti – Dati ulteriori".

9. Il RPCT può intervenire per uniformare la valutazione del rischio laddove risulti che questa è effettuata dalle istituzioni in modo disomogeneo su processi appartenenti alla medesima area di rischio ed aventi caratteristiche analoghe.

10. Il RPCT può intervenire integrando o modificando i valori degli indicatori proposti dalle istituzioni, sulla base delle eventuali informazioni in suo possesso (ad es. segnalazioni di illecito, procedimenti giudiziari, grado di attuazione delle misure, ecc).

11. L'allegato A3) al presente Piano riporta l'elenco dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative nel 2024 indicando, per ciascun processo, il grado di rischio rilevato e le misure di prevenzione da applicare. In particolare, con riferimento alle 76 istituzioni scolastiche e formative provinciali:

- n. 3 istituzioni hanno confermato, nel 2024, la mappatura precedentemente effettuata;
- n. 73 istituzioni hanno, invece, aggiornato la mappatura secondo le indicazioni previste dal RPCT.

Si conferma la scelta di prevedere, nella Sezione III del presente Piano, una serie di misure generali da applicare a tutti i processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, per cui ai processi a rischio basso sono applicate le medesime misure applicabili ai processi a rischio medio.

12. Nella stessa logica di continuità, l'articolo 27 del presente Piano conferma l'individuazione, all'interno dei processi mappati dalle istituzioni scolastiche e formative, dei due processi ritenuti a più elevato rischio di corruzione, ai quali dovranno essere applicate, oltre alle misure generali, le misure specifiche previste dagli articoli 28 e 29 anche a fronte di una diversa valutazione del rischio di questi processi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative.

13. L'azione di monitoraggio viene svolta sia in via autovalutativa da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche attraverso la compilazione della relazione di cui all'articolo 45 del Piano, sia da parte del RPCT anche attraverso la richiesta di documentazione e/o la verifica a campione presso le istituzioni scolastiche e formative in merito all'applicazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione.

14. Con riferimento alla individuazione delle aree di rischio della corruzione, alla luce delle risultanze dell'attuazione del precedente Piano e delle valutazioni operate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e attestate durante tutto l'anno 2024 nonché dai dati acquisiti, l'individuazione di tali aree resta conforme alla precedente. Ciò in ragione del fatto che si tratta di aree che sono calibrate sulle

specificità del contesto esterno ed interno delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento. Tali valutazioni si fondano sui dati di cui il Dipartimento istruzione e cultura dispone, quali le informazioni acquisite tramite i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e le strutture interne ed esterne del medesimo (es. notizie rilevanti che attengono a comportamenti atti a generare rischi di corruzione, segnalazioni pervenute).

Sezione III - Misure generali di prevenzione applicate e monitoraggio

Art. 13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i devono essere effettuati da ogni istituzione scolastica e formativa provinciale nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 2488 di data 22 dicembre 2022 con la quale sono state aggiornate le direttive provinciali aventi ad oggetto *"Direttive in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00"*. Tale provvedimento si è reso necessario anche in seguito alla recente modifica, inserita nella legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023, dell'articolo 9 ter della l.p. n. 23/92, rubricato "Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici", che ha allineato la disciplina provinciale a quella statale in tale materia. Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – (decreto rilancio) ha previsto per tutti i procedimenti di natura agevolativa, ad istanza di parte, connessi all'emergenza Covid-19 l'utilizzo esclusivo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà in sostituzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso ai benefici economici in questione. Il citato decreto ha altresì riformato il D.P.R. 445/2000, nelle disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e alle sanzioni applicate in caso di non veridicità delle stesse. Le nuove disposizioni statali stabiliscono, a carico delle pubbliche amministrazioni, un maggior numero di controlli e, in caso di dichiarazioni non veritiere, prevedono un significativo inasprimento delle sanzioni oltre all'applicazione di una sanzione accessoria. Nello specifico, è stato modificato il comma 1 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, che ora recita: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni". La nuova formulazione dell'articolo introduce alcune importanti novità:

- i "fondati dubbi" di cui al previgente comma 1 sono stati sostituiti dal "ragionevole dubbio";
- il campione di pratiche che l'amministrazione decide di sottoporre a controllo va proporzionato al rischio e all'entità del beneficio economico concesso, oltre che all'ipotesi di ragionevole dubbio.

La norma provinciale come modificata chiarisce, tra l'altro, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono assoggettate a controllo da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui le stesse sono state rese, anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime. Pertanto il divieto di accesso al beneficio economico per un periodo di due anni successivi alla data di adozione del provvedimento di

decadenza, previsto dall'articolo 75 del DPR 445/2000, opera nei confronti dell'amministrazione o della struttura provinciale a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva. L'atto di decadenza dispone, per la persona che ha reso le dichiarazioni mendaci oppure per l'ente da essa rappresentato, il divieto di accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli.
Oltre a ribadire la portata del divieto di accesso come sopra descritto, le direttive in oggetto, rispetto alle precedenti individuano un'unica percentuale minima di controllo pari al 3% del totale delle pratiche contenenti dichiarazioni sostitutive, ferma restando la possibilità di definire percentuali superiori.
La deliberazione n. 2488 di data 22 dicembre 2022 stabilisce che le direttive approvate trovano applicazione anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dagli enti strumentali della Provincia, nonché da soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto e pertanto sono applicabili anche alle Istituzioni scolastiche e formative.

Le direttive sopra citate stabiliscono che l'amministrazione può, a seconda dei casi, ricorrere alle seguenti tipologie di controllo:

- controllo a campione, di norma;

- controllo mirato;

- controllo a tappeto.

L'applicazione delle tipologie di controllo è specificata nell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 di data 22 dicembre 2022.

2. Con riferimento ai controlli previsti dal comma 1, il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale può valutare se aggiornare con proprio atto, prima dell'effettuazione dei nuovi controlli, comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno scolastico il provvedimento adottato in precedenza dall'istituzione scolastica e formativa provinciale secondo quanto segue:

- registrando tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione relativamente ai quali sono acquisite agli atti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;

- stabilendo, per singolo procedimento amministrativo, le pratiche da assoggettare a controllo, la tipologia di controllo (a campione, mirato, a tappeto) precisandone, nel contempo, i dettagli per la sua effettuazione con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai tempi, garantendo, in ogni caso, la tempestività del controllo stesso. Il dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta con deliberazione n. 2488 di data 22 dicembre 2022 qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere pubblicato entro il medesimo termine del 30 settembre di ciascun anno scolastico in "Amministrazione trasparente" dell'istituzione nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori". La determinazione reca in oggetto la denominazione "Aggiornamento disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 – *[denominazione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale]*".

4. Nella sezione “Amministrazione trasparente”, come stabilito dall’ANAC con deliberazione n. 430 del 2016, devono essere pubblicati i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

5. Qualora il dirigente valutasse di non adottare una nuova determinazione per l’effettuazione dei controlli ne dà atto con avviso pubblicato nella sotto sezione “Altri contenuti-dati ulteriori”.

Art. 14 - Formazione del personale

1. Il Dipartimento istruzione e cultura assicura, anche per il tramite di IPRASE, la realizzazione di attività formative con riferimento, alle tematiche della legalità, dell’etica, dell’anticorruzione e riciclaggio, della trasparenza che coinvolgono il personale scolastico, in maniera anche differenziata rispetto al ruolo e all’incarico ricoperto.

2. La formazione del personale scolastico in materia di anticorruzione e trasparenza, definita per anno scolastico di concerto tra l’IPRASE e il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, prevede per gli anni 2025, 2026 e 2027:

- un’attività di formazione e di aggiornamento di livello generale da fruire in FAD;
- un’attività di formazione e di aggiornamento di livello specialistico, rivolta ai dirigenti, agli addetti anticorruzione e trasparenza, nonché al personale coinvolto in almeno un processo in cui il rischio di corruzione sia stato mappato o definito alto; in quest’ultimo caso i dirigenti individuano e segnalano allo Staff del RPCT i nominativi del personale cui erogare questa formazione;
- un’attività di formazione di base rivolta al personale scolastico neo-immesso in ruolo da fruire in FAD entro un anno dall’assunzione.

3. I dirigenti vigilano sull’osservanza da parte del personale assegnato dell’obbligo formativo previsto dal Piano.

4. Il personale scolastico ha l’obbligo di effettuare, a cadenza triennale, l’aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. A tal fine sarà messa a disposizione una formazione dedicata.

Art. 15 - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I dirigenti sono responsabili del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. L’articolo 3, comma 2, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull’attività amministrativa), applicabile anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dispone che *“L’amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente*

disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. (...).". Lo stesso articolo prevede che qualora l'amministrazione non abbia provveduto a stabilire il termine di conclusione del procedimento amministrativo, tale termine deve intendersi fissato in trenta giorni".

3. In attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.p. n. 23/1992, il RPCT svolge il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Per l'attuazione del monitoraggio, entro il 31 ottobre di ogni anno, ogni dirigente provvede alla pubblicazione del risultato del monitoraggio effettuato nella sotto-sezione "Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedimentali" della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e segnala al RPCT, sempre entro il 31 ottobre di ogni anno, i procedimenti non conclusi entro il termine previsto, specificando i motivi del ritardo.

Art. 16 - La rotazione ordinaria: inquadramento normativo e attuazione all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali attraverso misure compensative

1. La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è stata prevista quale misura di prevenzione della corruzione dall'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b), comma 10, lettera b), della legge 6 novembre 2012.

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, dedica al tema un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 "Rotazione "ordinaria" del Personale". In particolare definisce la rotazione "ordinaria" del personale quale "misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione". Invero l'ANAC ritiene che l'alternanza riduca il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Le amministrazioni sono quindi tenute ad indicare nel Piano Anticorruzione come e in che misura fanno ricorso alla rotazione, anche rinviando ai propri atti di organizzazione interna, la disciplina della misura o l'indicazione delle altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

3. Con delibera n. 241/2017 l'ANAC, richiamando la delibera n. 831/2016, ha ricordato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche, il ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo caratterizzante le loro attività, nonché le ridotte dimensioni che le distinguono dalle altre pubbliche amministrazioni.

4. Tenuto quindi conto delle specificità e peculiarità che caratterizzano le istituzioni scolastiche e formative provinciali e delle loro caratteristiche organizzative e dimensionali nonché del diffuso precariato, si ritiene difficoltoso oltre che inopportuno attuare una rotazione del personale all'interno di un'istituzione quale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi. Tuttavia, pur escludendo il personale docente e gli assistenti educatori, con riferimento al personale ATA si ritiene che lo strumento della rotazione possa essere surrogato da misure compensative dirette ad integrare le misure di prevenzione della corruzione già attivate all'interno di ogni singola istituzione. Spetta pertanto al dirigente dell'istituzione stabilire le misure compensative da attuare all'interno della propria istituzione. A titolo esemplificativo il dirigente dell'istituzione può prevedere:

- meccanismi di segregazione delle attività (istruttorie, di verifica), ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo;
- meccanismi di alternanza tra gli addetti per evitare che i medesimi dipendenti si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa tipologia di utenti;
- il rafforzamento delle misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alla fase istruttoria dei procedimenti;
- lo svolgimento delle attività ispettive e/o di controllo presso i propri utenti effettuato sempre da almeno due dipendenti.

Art. 17 - La rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative

1. Il PNA 2019, dedica al tema un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 "Rotazione ordinaria del personale". In particolare dispone che, *"per quanto riguarda i dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno sia programmata e prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi"*.

2. L'articolo 102, comma 1, della l.p. n. 5/2006 *(legge provinciale sulla scuola)* dispone che *"La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili,…"*. Lo stesso articolo al comma 2 dispone anche che *"La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1,…)*. In attuazione dell'articolo 102, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 53/2007, successivamente modificata con la deliberazione n. 1699/2009, ha stabilito i criteri di conferimento e di rotazione degli incarichi dirigenziali di preposizione alle istituzioni scolastiche. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola sono conferiti di norma per un massimo di nove anni così come previsto dall'articolo 50, comma 14 della legge provinciale "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006". La fonte contrattuale prevede la durata minima degli incarichi, che non possono essere di durata inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi dei dirigenti prossimi al collocamento a riposo e da quanto previsto nei criteri di rotazione stabiliti in sede di concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 7 del CCPL 2002-2005 come modificato ed integrato dall'articolo 3 dell'Accordo di data 9 ottobre 2018.

3. Il Dipartimento istruzione e cultura provvede all'aggiornamento della citata deliberazione n. 1699/2009, con particolare riferimento alla rotazione ordinaria dei dirigenti, laddove necessario.

4. Si evidenzia a tal proposito una recente nota di A.N.AC. pubblicata il 9 gennaio 2023. nella quale l'Autorità pur rilevando che le istituzioni scolastiche siano a "ridotto rischio corruttivo" (Determinazione n. 241 del 8 marzo 2017), richiama a una graduale rotazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e

formative provinciali. Questa per A.N.AC., deve avvenire "a seguito di una adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica, con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali". Gli istituti scolastici, operando come autonome stazioni appaltanti, sono chiamati a gestire risorse economiche anche ingenti per l'affidamento dei contratti pubblici. E questo vale ancora di più di fronte ai finanziamenti del PNRR. E' pertanto raccomandabile - afferma A.N.AC. - la periodica rotazione, che diventa necessaria ogni qualvolta si ravvisino rischi specifici di corruzione, anche minimali. Per l'A.N.AC., la misura è concepita come strumento di tutela generale, priva di funzioni sanzionatorie, ma volta invece a rafforzare l'autonomia dei dirigenti. Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione potrà valutare l'ulteriore adeguamento dei criteri di rotazione già previsti ed applicati avendo a riferimento il contesto normativo e amministrativo specifico del sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali tenuto conto che la durata minima degli incarichi è di tre anni rinnovabili al massimo a nove.

Art. 18 - Monitoraggio dei rapporti d'interesse tra interessati e soggetti competenti

1. In attuazione dell'articolo 7 del Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1514 del 2024 (*Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia*), i dirigenti garantiscono:

a) per il personale docente, A.T.A. e Assistente educatore a tempo indeterminato: l'effettuazione del monitoraggio dei rapporti d'interesse con l'avvio del nuovo anno scolastico e comunque entro il giorno di inizio delle lezioni di ogni anno;

b) per il personale docente, A.T.A. e Assistente educatore a tempo determinato: l'effettuazione del monitoraggio dei rapporti d'interesse prima dell'avvio delle attività lavorative e quindi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. Il dirigente con propria nota richiede al dipendente di dichiarare gli elementi informativi utili ad individuare i rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni assegnate, determinano oppure possono determinare, anche solo potenzialmente, una situazione di conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Acquisita la dichiarazione, il medesimo ne prende atto formalmente assumendo gli eventuali provvedimenti.

3. Per garantire la reperibilità dei documenti attestanti il monitoraggio, ogni istituzione scolastica e formativa provinciale istituisce nel sistema P.I.Tre un fascicolo digitale, per ogni singolo anno scolastico, contenente le dichiarazioni sottoscritte e le prese d'atto.

4. I dirigenti svolgono il monitoraggio dei conflitti d'interesse anche nei riguardi:

a) dei collaboratori e dei consulenti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale; per questi soggetti la dichiarazione delle relazioni personali finalizzata all'accertamento dell'assenza di conflitto d'interesse deve essere acquisita prima del conferimento dell'incarico;

b) del personale non dipendente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che presta la propria attività in esecuzione di un contratto stipulato tra l'istituzione scolastica o formativa provinciale e il datore di lavoro del personale non dipendente. Per questi soggetti il monitoraggio delle relazioni personali, che possono comportare conflitto d'interesse, è previsto nel contratto che l'istituzione scolastica e formativa provinciale conclude con il loro datore di lavoro per l'acquisizione di servizi.

5. Per i casi previsti dal comma 4, lettera b), si applicano le indicazioni fornite dall'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti che indica le clausole da inserire nel contratto.

6. Nei riguardi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali il monitoraggio dei rapporti personali è svolto dal RPCT.

7. Nella parte speciale del PNA 2022 particolare attenzione è stata data anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Pertanto, in relazione a ciascuna procedura in materia di contratti pubblici, in cui vengono utilizzati fondi PNRR e fondi strutturali il dipendente deve fornire un aggiornamento della dichiarazione di cui al comma 2 con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento, proprio allo scopo di potenziare le misure di prevenzione suggerite dal PNA 2022. Trovano applicazione le disposizioni specifiche previste in materia di appalti e di PNRR (es. circolari ministeriali in materia di Regis, ecc). Il nuovo codice dei contratti all'art.16 stabilisce i criteri per identificare e prevenire i conflitti di interesse rafforzando la trasparenza dei processi decisionali e nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati.

Art. 19 - Applicazione del codice di comportamento

1. Con proprio atto organizzativo interno, entro il termine del 30 settembre 2025, ciascun dirigente richiama il personale assegnato al rispetto dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ai dirigenti compete l'attività di vigilanza sull'applicazione del nuovo Codice di comportamento in vigore dal 30 settembre 2024, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024.

2. Se sono riscontrate violazioni del Codice di comportamento, il dirigente ne dà notizia anche al RPCT con la relazione prevista dall'articolo 45.

3. Nel rispetto delle indicazioni da fornirsi a cura dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, ciascun dirigente cura che sia inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 20 - Segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua

1. Si riportano in questo articolo le principali disposizioni in merito alle segnalazioni di illecito (istituto cosiddetto del "whistleblowing") a tutela del dipendente che le effettua tenendo conto delle disposizioni applicative adottate dall'ANAC.

2. Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali). La disciplina delle segnalazioni di illecito "*whistleblowing"*, nei suoi contenuti generali, si fonda sull'assunto che il dipendente di un'amministrazione, in presenza di un adeguato sistema di tutele (in primis quelle afferenti la riservatezza del segnalante), si autodetermini proattivamente a segnalare fatti illeciti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza nel contesto di lavoro di appartenenza contribuendo, in questo modo, oltre che all'accertamento delle singole violazioni, in termini più generali, al rafforzamento dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost).

3. Non può essere rivelata l'identità del dipendente dell'istituzione scolastica o formativa che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT o all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dall'articolo 32 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) ed è gestita dal RPCT nel rispetto delle linee guida adottate dall'ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

4. L'A.N.AC. con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha approvato le Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tali Linee Guida disciplinano le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Le medesime sono da intendersi sostitutive delle Linee Guida adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021.

5. Per le segnalazioni di illecito "whistleblowing", il Dipartimento Istruzione e cultura, nel rispetto previsioni del d.lgs. n. 24 del 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.), mette a disposizione i "canali di segnalazione interni" individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione del 20 ottobre 2023, n. 1966. I canali attualmente previsti sono:

- segnalazione scritta mediante piattaforma informatica "WhistleblowingPA" (basata sulla piattaforma GlobaLeaks) accessibile nella sotto-sezione "Altri contenuti - Dati Ulteriori", della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale;
- segnalazione scritta mediante modulo cartaceo;
- incontro diretto con il RPCT delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali previa richiesta telefonica di appuntamento al seguente numero di rete fissa 0461- 497224. Al fine della tutela della riservatezza del segnalante, è possibile non rivelare la propria identità al momento della richiesta dell'incontro diretto.

6. Il 7 novembre 2024, l'ANAC ha avviato una consultazione pubblica su un nuovo schema di Linee Guida, mirato a fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di implementazione e gestione dei canali interni di segnalazione nelle organizzazioni pubbliche e private. Tale consultazione si è conclusa il 9 dicembre 2024, permettendo agli stakeholder di inviare osservazioni e contributi per migliorare l'efficacia delle linee guida proposte. Questo schema integra e completa le indicazioni fornite nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, focalizzandosi in particolare sulla gestione dei canali interni di segnalazione. Queste iniziative evidenziano l'impegno continuo dell'ANAC nel rafforzare le misure di protezione per i whistleblower e nel promuovere la trasparenza e l'integrità all'interno delle organizzazioni.

Art. 21 - Gestione delle segnalazioni

1. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione dia luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, il RPCT lo segnala al dirigente della struttura provinciale competente. Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione non dia luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, ma costituisca comunque un episodio di cattiva amministrazione, il RPCT lo segnala al dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provinciale competente - quale Referente anticorruzione - con la richiesta che vengano adottati gli eventuali necessari provvedimenti. Nel caso di manifesta infondatezza o nel caso in cui la segnalazione abbia contenuto generico, oppure risulti palesemente che non sia stata presentata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione bensì nel perseguimento esclusivo di un interesse personale, il RPCT ne dispone l'archiviazione. In ogni caso, quando il fatto segnalato ha rilevanza penale o di danno erariale, il RPCT ne informa la Procura della Repubblica e/o la Procura regionale della Corte dei Conti.

2. Il RPCT comunica al segnalante se la segnalazione è stata inviata alla struttura competente per lo svolgimento del procedimento disciplinare o se è stata inviata ad altra struttura per competenza nel merito, oppure se la segnalazione è stata archiviata.

3. Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in conflitto di interessi nella gestione della segnalazione, si applica la disciplina prevista dalla legge sul personale della Provincia per i casi di assenza o impedimento del dirigente.

4. Ferma restando la disciplina di ordine generale prevista nei commi precedenti, per la disciplina specifica in materia di ricezione e gestione delle segnalazioni si rinvia a quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale di data 20 ottobre 2023 n.1966.

Art. 22 - Autorizzazione incarichi esterni

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assicurano la conoscenza e il rispetto da parte del personale delle disposizioni normative in materia di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni all'attività lavorativa prestata come pubblico dipendente, inviando a inizio anno scolastico una nota informativa.

2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni devono essere presentate:

- al dirigente in caso di richiesta da parte del personale docente;
- alla competente struttura provinciale del Dipartimento Istruzione e cultura in caso di richiesta da parte del restante personale.

3. Per la disciplina relativa alle autorizzazioni del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 13 aprile 2015, n. 583 e dalle altre disposizioni provinciali in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che rivestono profili di connessione con l'attività professionale dei dipendenti

provinciali. Per la disciplina relativa alle autorizzazioni del personale docente (anche in utilizzo) si rinvia all'articolo 508 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 53 del d. lgs. 165/2001.

4. Le autorizzazioni devono essere rilasciate in conformità alla normativa prevista dal comma 3.

Art. 23 - Limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio: "divieto di pantouflage" o "divieto di revolving doors"

1. Il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd. "divieto di pantouflage" o "divieto di revolving doors") comporta per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento, della sue agenzie ed enti strumentali, un'incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di servizio per cui ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla cessazione del predetto rapporto di servizio, avere rapporti professionali (in senso ampio) con soggetti privati nei cui confronti abbiano esercitato nell'ultimo triennio poteri autoritativi o negoziali o comunque tali da incidere in maniera determinante su un procedimento e sul provvedimento finale, a pena di nullità dei contratti conclusi o degli incarichi conferiti in violazione del divieto con conseguente restituzione di quanto percepito e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

2. Nella parte generale del PNA 2022 un approfondimento è stato dedicato proprio al divieto di pantouflage, definita quale ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva. Si segnala che per quanto concerne l'attività di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorità, con deliberazione n. 493 del 25 settembre 2024 A.N.AC ha adottato le linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 con le quali vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage. Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

3. Il monitoraggio del rispetto del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, con riferimento al personale cessato dal servizio negli ultimi tre anni è svolto all'atto della stipula di un contratto, chiedendo agli interessati di dichiarare se, negli ultimi tre anni, hanno affidato attività lavorativa o professionale a personale provinciale cessato dal servizio che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio.

4. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro è comunicato al dipendente, da parte del competente servizio provinciale o da parte del dirigente dell'istituzione scolastica se competente, il divieto stabilito dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e quanto da esso previsto.

5. Ciascun dirigente cura che nei contratti stipulati sia inserito il richiamo del divieto e della relativa sanzione stabiliti dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001.

6. Conseguenza diretta ex lege dell'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di pantouflage è la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto (disciplina analoga a quanto accade con le delibere che accertano, all'esito di un procedimento di vigilanza, una fattispecie di inconferibilità ai sensi del d.lgs n. 39/2013 dichiarando la nullità dell'incarico conferito in violazione di tale disciplina).

Art. 24 - Patto di integrità

1. Il patto d'integrità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge 190 del 2012, prevede per i partecipanti alle procedure per l'acquisto di beni e servizi, e per l'affidamento di lavori, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione della relativa procedura.

2. Il patto d'integrità è uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà e correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente scorretti.

3. Il patto d'integrità è utilizzato per qualsiasi fattispecie contrattuale cioè per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture e non solo agli appalti (gare), secondo le indicazioni specifiche date dal RPCT.

4. Tutte le imprese offerenti o invitate devono sottoscrivere il patto d'integrità, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura.

5. Il patto di integrità deve far parte dei documenti allegati al contratto di affidamento. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo (cfr. delibera ANAC n. 1120/2020).

6. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità, che si dovrà aver cura di richiamare o allegare, dà luogo all'esclusione dalla procedura e/o alla risoluzione del contratto.

7. I dirigenti vigilano sulla corretta attuazione di quanto previsto da questo articolo evidenziando nella relazione prevista dall'articolo 45 eventuali condotte difformi.

8. L'utilizzo del patto d'integrità come misura di prevenzione della corruzione è confermato da A.N.AC. nell'aggiornamento del PNA 2022 di cui alla delibera 605 del 2023, in ogni caso il RPCT può promuovere presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in alternativa al patto d'integrità, l'utilizzo di clausole contrattuali.

Art. 25 - Incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati

1. Ciascun dirigente, nei limiti di quanto consentito dagli archivi informatici disponibili, assicura il rispetto del divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, nelle fasi procedimentali di nomina dei componenti delle commissioni indicate alle lettere a) e c), del comma 1, del medesimo articolo. Per il personale dipendente della Provincia, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione, in collaborazione con la struttura provinciale competente. Per il personale assunto direttamente dall'istituzione, l'accertamento è svolto comunque prima della nomina della commissione.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente e il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale accertano, per quanto di propria competenza, che sia rispettato il divieto stabilito dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 prima dell'assegnazione del personale ai compiti indicati al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

3. L'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 prevede che: "*Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*". Il dirigente della struttura provinciale competente e il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale accertano, per quanto di propria competenza, che sia rispettato quanto stabilito dall'articolo 25 bis del dpr 14 novembre 2002, n. 313, prima dell'assunzione del personale indicato dal medesimo articolo.

Art. 26 - Nomina RASA e adempimenti per le stazioni appaltanti

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)", per ogni istituzione scolastica e formativa provinciale come indicato nell'allegato A2) di questo Piano, è incaricato della compilazione e dell'aggiornamento, almeno annuale, dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). A tal fine ogni istituzione scolastica deve comunicare annualmente il nominativo del proprio RASA al RPCT.

2. La stazione appaltante, in particolare nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla stessa legge.

3. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, è venuto meno l'obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC. Allo stesso modo viene meno l'obbligo di successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'url a cui tale file è stato pubblicato. Sulle modalità di pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati e dei documenti relativi a bandi di gara e contratti si rinvia alla nota pubblicata dall'ANAC in merito https://www.anticorruzione.it/-/semplificazioni-e-meno-obblighi-per-le-stazioni-appaltanti.

4. La l.p. 6 agosto 2020, n. 6 ha introdotto l'articolo 4 bis "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici", nella l.p. 9 marzo 2016, n. 2 . Tale norma prevede che "*Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione*

aggiudicatrice possono essere assolte con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici." Quindi, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, tutti i dati rilevanti devono essere inseriti tempestivamente su SICOPAT a cui si potrà fare rinvio tramite collegamento ipertestuale all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici. Per ogni singola procedura di affidamento, inoltre è necessario, inserire il link alla BDNCP contenente i dati e le informazioni comunicati dalla s.a. e pubblicati da A.N.AC. ai sensi della delibera n. 261/2023.

5. Dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

6. A tal fine la Provincia autonoma di Trento, a partire dal 1 gennaio 2024, ha messo a disposizione delle Stazioni appaltanti e Enti concedenti operanti sul territorio provinciale la nuova piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta". La nuova piattaforma Contracta, finanziata con i fondi del Piano nazionale complementare al PNRR, è certificata secondo le regole tecniche AgID, tramite il suo utilizzo le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti gestiscono tutti i flussi legati alle diverse procedure di approvvigionamento, dall'affidamento all'esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Attraverso un unico punto d'accesso gli operatori economici possono partecipare a gare, rispondere a richieste di offerta o abilitarsi al mercato elettronico provinciale. La nuova piattaforma si evolverà progressivamente, nel corso del 2025, per arrivare a gestire il maggior numero di attività connesse al ciclo di vita dei contratti pubblici, creando così un vero e proprio ecosistema di approvvigionamento digitale per la Provincia autonoma di Trento.

7. Con Comunicato del Presidente di A.N.AC: del 18 dicembre 2024 è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (Piattaforme di attivazione digitale) al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
- per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 30 giugno 2025 anche per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1° gennaio 2024;
- per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023;
- per le fattispecie di cui alla Delibera di A.N.AC n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera di A.N.AC n. 214 del 2022;

- per gli affidamenti in house.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023.

8. Per tutte le novità previste dall'attuazione del Codice dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024, è possibile inoltre consultare la sezione: https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici**.**

9**.** Per gli affidamenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro si rinvia a un apposito Vademecum informativo predisposto dall'A.N.AC. per fornire indicazioni utili sia dal punto di vista normativo che operativo.

10. In ambito provinciale è tuttora vigente l'art-36 ter 1 della l.p. n.23/1990 e pertanto, salvo modifiche normative, anche dopo il 30 giugno 2025 sarà possibile operare al di fuori del MEPAT o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP spa. Tali acquisti sono altresì soggetti agli obblighi di digitalizzazione e di pubblicità come espressamente affermato da ANAC nel Vademecum. .ESPERTO RISPONDE RIPORTARE PARERE

Sezione IV - Misure specifiche

Art. 27 - Attività individuate a più elevato rischio corruzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)**,** si confermano al comma 2 le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto.

2. In via graduale, le attività e i processi individuati a più elevato rischio corruzione, a cui applicare le misure previste dagli articoli 28 e 29, oltre alle misure generali, sono i seguenti:

- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti - area organizzazione del servizio scolastico;
- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro - area contratti pubblici.

3. Se, all'esito dell'attività di aggiornamento della mappatura e valutazione del rischio della corruzione prevista dall'articolo 12 del Piano, il processo è risultato esposto a rischio alto di corruzione, oltre alle misure generali, si devono applicare le specifiche misure di prevenzione del processo previste dagli articoli 28 e 29 del presente piano e nell'atto organizzativo interno con il quale il dirigente ne ha disciplinato l'applicazione nell'istituzione di competenza.

4. Nel caso di aggiornamento della mappatura a seguito del verificarsi di una delle circostanze previste dall'articolo 12, comma 6, del presente Piano, in assenza di ulteriori processi valutati dal dirigente come esposti a rischio alto, il medesimo valuta se confermare l'atto organizzativo adottato o confermato precedentemente. In caso di conferma, ne può dare atto anche nello stesso provvedimento di mappatura, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30 del presente Piano.

Art. 28 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione

1. Nei processi a rischio alto di corruzione e nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 27, comma 2, quali attività a rischio elevato di corruzione, le comunicazioni tra istituzione scolastica e formativa provinciale e soggetto interessato si svolgono con modalità telematiche in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda, dichiara di impegnarsi a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

3. Per le aree/uffici interni all'istituzione scolastica o formativa nei quali vengono svolti le attività individuate all'articolo 27, comma 2 o i processi a rischio alto di corruzione sono approntate le misure necessarie al fine di impedire all'interessato il contatto confidenziale con i soggetti competenti, il contatto telefonico diretto e l'accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività e/o processi. L'istituzione scolastica e formativa provinciale rende noto l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni.

4. Per tali attività e/o processi, all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

5. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell'istituzione con proprio atto organizzativo interno.

Art. 29 - Misure specifiche di prevenzione della corruzione: meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 27, comma 2, quali attività a rischio elevato di corruzione, e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito di mappatura dei processi, il cui svolgimento non consente l'introduzione di modalità telematiche esclusive di comunicazione tra l'istituzione scolastica e formativa provinciale e gli interessati, il dirigente competente individua i seguenti meccanismi di prevenzione alternativi:

- la previsione che ogni eventuale incontro tra interessati e soggetti competenti si svolga alla presenza, oltre che del soggetto competente, almeno di un ulteriore dipendente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, scelto secondo meccanismi di rotazione e che le comunicazioni intercorse siano sinteticamente verbalizzate e sottoscritte;
- la regolazione dell'esercizio della discrezionalità;
- lo svolgimento di controlli a campione sulla legalità dell'azione amministrativa;

- la rotazione del personale assegnato allo svolgimento dell'istruttoria.

2. L'applicazione dei meccanismi previsti da questo articolo è regolata dal dirigente dell'istituzione con proprio atto organizzativo interno.

Art. 30 - Obblighi di informazione nei confronti del RPCT

1. I dirigenti trasmettono al personale dell'istituzione e al RPCT gli atti organizzativi adottati per l'applicazione delle misure specifiche di prevenzione nelle attività individuate dal RPCT all'articolo 27, comma 2, quali attività a rischio alto di corruzione e in quelle attività risultate esposte a rischio alto di corruzione, a seguito dell'aggiornamento della mappatura dei processi, e ne curano la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente alla sottosezione di primo livello "Altri contenuti – Dati ulteriori".

Sezione V - La rotazione straordinaria successiva al verificarsi di eventi corruttivi

Art. 31 - La rotazione straordinaria

1. La rotazione straordinaria del personale è prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali "*provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

2. La rotazione straordinaria del personale è quindi una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, destinata ad operare nella "fase patologica" della vita delle istituzioni scolastiche e formative, ossia a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3. I criteri interpretativi forniti dall'ANAC, a mezzo della delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante le *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"*, ai quali attenersi nell'applicazione della misura, sono i seguenti:

- ambito soggettivo:
  - amministrazioni cui si applica la norma: obbligatoriamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e quindi anche alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
  - personale cui si applica la norma: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione, in questo caso, l'istituzione scolastica e formativa (dipendenti e dirigente, interni ed esterni, di ruolo con contratti a tempo indeterminato o in servizio con contratti a tempo determinato);
- ambito oggettivo:
  - reati che costituiscono il presupposto: l'Autorità ritiene che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale), di cui all'articolo 7 della legge n. 69 del

2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n.165/2001;

- connessione con l’ufficio ricoperto: l’Autorità ritiene che la rotazione si applichi, sia con riferimento all’ufficio in cui il dipendente presta servizio al momento della condotta corruttiva, sia per fatti compiuti in altri uffici dell’istituzione scolastica o formativa, o in una diversa amministrazione pubblica;

- tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria**:** il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza; il provvedimento deve essere adottato sia in presenza del solo avvio del procedimento che in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio;
- contenuto della rotazione straordinaria: il provvedimento con cui, motivatamente, è disposta la rotazione deve prevedere il trasferimento di sede o la attribuzione di diverso incarico nella stessa sede. Al destinatario del provvedimento deve comunque essere garantito il contraddittorio. A seconda della natura del rapporto di lavoro in atto, il provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente;
- durata della rotazione straordinaria: in mancanza di norme regolamentari, si provvede caso per caso, motivando adeguatamente sulla durata della misura.
- misure alternative in caso di impossibilità: le ragioni dell’impossibilità devono essere obiettive (ad esempio l’impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire). In tali casi il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

4. La struttura competente all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria è il Dipartimento istruzione e cultura.

Art. 32 Misure integrative di prevenzione della corruzione

1. Ad integrazione delle misure appena delineate, si possono prevedere misure integrative, di carattere generale e trasversale, che il RPCT può porre a carico dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e per le quali il RPCT medesimo deve esercitare funzione di controllo e impulso, ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis della L n. 190/2012.

Capo III - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 33 - Il principio di trasparenza

1. La trasparenza è un principio fondamentale dell’azione amministrativa sancito quale livello essenziale delle prestazioni a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m). Si riferisce nel concreto alla possibilità di garantire la conoscibilità dell’operato delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire la

partecipazione dei cittadini e prevenire fenomeni di corruzione. La trasparenza comprende quindi la pubblicazione e l'accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e l'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. In esecuzione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato approvato il d. lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. Il legislatore nazionale, con il d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs n. 97/2016 che ha introdotto il c.d. Freedom of Information Act (FOIA), ha ampliato il concetto di trasparenza, per cui oggi, è intesa come *"accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."* (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Inoltre, nello stesso, è specificato che *"La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse."*

4. Il d.lgs. n. 33/2013 trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Trento alla quale tuttavia - ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del decreto - è stata riconosciuta la possibilità di individuare **"**forme e modalità**"** di applicazione degli obblighi di pubblicazione in ragione della peculiarità del proprio ordinamento. Nell'esercizio della propria autonomia, il legislatore provinciale ha adottato la l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazioni della l.p. 28 marzo 2013, n. 5)**.**

5. L'articolo 3 della l.p. n. 4/2014 rappresenta il punto di raccordo tra la normativa provinciale e quella nazionale in materia di trasparenza, laddove stabilisce l'applicabilità del d.lgs. n. 33 del 2013, relativamente agli ambiti di materia non specificamente disciplinati dalla l.p. n. 4 del 2014 e dalle altre leggi provinciali previgenti, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 2, comma 7, della l.p. n. 4/2014, che prevedeva che *"In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997"* è stato abrogato dall'art. 52 della *l.p. 4 agosto 2021, n. 18* , quindi si applicano direttamente gli obblighi previsti dal d.lgs 33 del 2013. Le disposizioni in esso previste, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 36 della legge 190/2012. La trasparenza costituisce, pertanto, una delle misure per prevenire la corruzione e, più in generale, la cattiva amministrazione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità nella gestione dei molteplici ambiti dell'attività pubblica. Per un dettaglio della normativa si rinvia al Quadro normativo e amministrativo sulla trasparenza - Allegato A6) del presente Piano.

Art. 34 - La trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono tenute al rispetto della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.
2. Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore istruzione e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni loro assegnate, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni, sono state adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**,** con la Delibera n. 430 del 13 aprile 2016, le "L*inee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*. L'ANAC con nota prot. n. 28313, di data 16 gennaio 2019, ha affermato che, in attesa di una revisione delle *"Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, di cui alla delibera n. 430/2016, che ne aggiorni i contenuti alla luce delle modifiche introdotte dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, le indicazioni ivi contenute sono da ritenersi vigenti. Nella stessa nota ha altresì evidenziato che, con riferimento agli obblighi di trasparenza indicati nell'Allegato 2) della suddetta delibera, in via generale, le istituzioni scolastiche e formative devono considerare le innovazioni più significative introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. In particolare l'ANAC ha fatto espresso riferimento:

- all'abrogazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (articolo 23, comma 1, lett. a) e c) e comma 2) del d.lgs 33/2013);
- al monitoraggio periodico sui tempi dei procedimenti (articolo 24 del d.lgs 33/2013);
- ai contratti pubblici per i quali deve essere garantito un regime di trasparenza più ampio di quello indicato nell'Allegato 2), sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della delibera ANAC n. 430/2016, come disciplinato dall'articolo 29 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i ;
- all'istituto dell'accesso civico generalizzato, previsto all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, non considerato nel richiamato Allegato 2), relativamente al quale deve essere pubblicato l'Ufficio competente cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

3. In applicazione del medesimo criterio, relativamente alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", nel Piano 2023-2025 è stato aggiornato l'Allegato A1) per adeguarlo alle previsioni riportate in un apposito allegato al PNA 2022, la cui parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Tale Allegato al PNA 2022 conteneva una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere A.N.AC. n.ri 1310/2016 e 1134/2017. In particolare, elencava, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiaro anche per lettori esterni all'amministrazione interessati a conoscere, lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 ANAC ha dato nuove indicazioni in materia di trasparenza in materia di contratti pubblici con la delibera Delibera ANAC n. 264/2023 come modificata dalla Delibera n. 601 del 2023. Con il Piano 2024 - 2026 si è provveduto ad aggiornare nuovamente l'Allegato A1) alle predette delibere.

Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, delineando nella parte finale la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli adottati con le delibere ANAC nn. 261 e 264, e successivi aggiornamenti, del 2023. L'Allegato 1) alla delibera ANAC 264 del 20 giugno 2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023, elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti al ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

4**.** Con riferimento ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fra cui rientrano anche le Istituzioni scolastiche e formative, nel PNA 2022, l'A.N.AC - in assenza di indicazioni della Ragioneria Generale di Stato (RGS) sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR - ha ribadito la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. In ogni caso, qualora lo ritengano utile, i soggetti attuatori, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. In tale ipotesi, ANAC raccomanda di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino. Ciò nel rispetto dei principi comunitari volti a garantire un'adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell'Unione europea. Tale modalità di trasparenza consentirebbe anche una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni. Peraltro, i soggetti attuatori, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" ex d.lgs. n. 33/2013, possono ivi inserire, nella corrispondente sottosezione, un link che rinvia alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR. Inoltre, si fa presente che, al fine di garantire la piena conoscibilità degli interventi PNRR, sono posti a carico dei soggetti attuatori i seguenti adempimenti:

- l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico. Tali documenti, utili alla verifica dell'attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell'Amministrazione centrale stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo. Rispetto alla documentazione conservata relativa ai progetti finanziati, è importante rilevare che la stessa RGS sottolinea la necessità di garantire il diritto dei cittadini all'accesso civico generalizzato;
- l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR.

5. L'A.N.AC. con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024 ha messo a disposizione gli schemi di pubblicazione relativi ad alcune sotto-sezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" così da favorire enti e amministrazioni nella gestione della stessa, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione (delibera 495/2024).

Art. 35 - Strumenti della trasparenza

1. I mezzi a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per garantire la trasparenza del proprio operato e, nel contempo, ai cittadini di effettuare un controllo generalizzato sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle istituzioni stesse sono:

- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- il diritto di accesso civico "semplice";
- il diritto di accesso civico "generalizzato".

2. Al fine di promuovere un'adeguata attuazione del FOIA, secondo le indicazioni fornite dalle circolari ANAC le istituzioni scolastiche e formative provinciali provvedono alla regolare tenuta del "Registro degli accessi", all'interno del quale devono essere riportate, a fini statistici, tutte le richieste di:

- accesso documentale
- accesso civico semplice
- accesso civico generalizzato

Art. 36 - L'accesso civico semplice e i siti web delle istituzioni

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n.33/2013 e dall'art. 4 della l.p. n. 4/2014, l'accesso civico c.d. semplice (disciplinato dalla normativa riportata nell'allegato 6) è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Quindi, l'accesso civico semplice costituisce un rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; attraverso tale istituto è possibile realizzare quel controllo sociale previsto dalla disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013. L'esercizio dell'accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare gratuitamente tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo devono essere rese disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"-"Accesso civico" del sito istituzionale dell'amministrazione o ente.

2. Nell'ambito scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n.33/2013 e dall'articolo 4 della l.p. n. 4 del 2014, l'istanza di accesso civico semplice può essere presentata direttamente al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti da parte del dirigente, il richiedente può ricorrere al RPCT attraverso l'invio della richiesta al seguente indirizzo e-mail: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it. Il RPCT istruisce la richiesta secondo quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013. Per un dettaglio della normativa si rinvia al Quadro normativo e amministrativo sull'accesso civico semplice e generalizzato - Allegato A6) del presente Piano.

3. L'ANAC, con la delibera n. 430/2016, ha predisposto una tabella ricognitiva contenente l'elenco di tutti i documenti, dati ed informazioni che le istituzioni scolastiche e formative hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali. La tabella costituisce allegato parte integrante e sostanziale di questo Piano (Allegato A1) ed è stata predisposta tenendo conto anche delle disposizioni contenute nella l.p. 30 maggio 2014, n. 4 e delle indicazioni fornite dall'ANAC.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, nell'esercizio della facoltà riconosciuta alla Provincia autonoma di Trento di poter individuare forme e modalità di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, in ragione della peculiarità del proprio ordinamento, con il Piano 2018-2020 è stato inserito nel nuovo Portale unico dei dati - Apri la scuola, una sezione denominata *"Amministrazione Trasparente"* funzionalmente collegata alla sezione *"Amministrazione Trasparente"* presente nei siti web di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale. Il portale unico dei dati è lo strumento che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, garantendo così un accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o identificazione, così come previsto dalla normativa in oggetto. Questa modalità organizzativa ha consentito di evitare duplicazioni di attività in quanto per i documenti/dati/informazioni già pubblicati dall'Amministrazione provinciale, nel proprio sito web, è stato possibile predisporre un collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale.

Art. 37 - Termini e qualità della pubblicazione

1. Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti in merito agli indicatori e agli standard di qualità della pubblicazione, per quanto concerne la tempistica indicata per ciascuna pubblicazione, come riportata nell'Allegato A1) contenente la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, si precisa quanto segue:

- per *"aggiornamento tempestivo"* si intende: la pubblicazione nel più breve tempo possibile e di norma entro un termine massimo di 20 giorni decorrenti dal momento in cui il provvedimento/dato/informazione rientra nella disponibilità di chi deve procedere alla concreta pubblicazione dello stesso;
- per *"aggiornamento trimestrale, semestrale ed annuale"* si intende: la pubblicazione entro il termine massimo di 20 giorni decorrenti dalla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre e dell'annualità successivi ai precedenti aggiornamenti.

2. Sotto il profilo qualitativo, si precisa che:

- non devono essere disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche nella sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigenti;
- i dati e le informazioni devono essere sempre aggiornati e pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili[1].

[1] La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, co. 32, co. 35 e co. 42). In particolare, il co. 35 stabilisce che «*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in* ***formati non proprietari****, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*».L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni]. Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio *OpenOffice*) sia formati

Art. 38 - Responsabilità dell'elaborazione e pubblicazione dei documenti

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, in particolare, nella loro qualità di referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'interno della propria istituzione scolastica e formativa, come previsto dall'articolo 7, sono responsabili:

- dell'elaborazione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 4;
- del tempestivo e regolare flusso dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37;
- della pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, da compiersi conformemente alle indicazioni operative fornite dall'ANAC e dal RPCT e secondo quanto indicato da questo Piano, in particolare nell'allegato A1).

Art. 39 - L'accesso civico generalizzato e il potere sostitutivo in caso di inerzia. L'accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici

1. L'altro strumento attraverso il quale è possibile garantire la trasparenza, e quindi forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e sull'utilizzo da parte delle stesse delle risorse pubbliche, è l'accesso civico generalizzato. Per un dettaglio della normativa si rinvia al Quadro normativo e amministrativo sull'accesso civico semplice e generalizzato - Allegato A6) del presente Piano.

2. A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n.97/2016 in materia di accesso civico generalizzato (c.d. decreto FOIA-*Freedom of Information Act*), e del successivo adeguamento della l.p. n. 4/2014 in materia di trasparenza, tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono chiamate a porre in essere gli adempimenti che conseguono rispetto a tale tipologia di accesso.

---

aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui *reader* è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal *software* utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili). Una **alternativa ai formati di documenti aperti** è rappresentata anche dal formato ODF – *Open Document Format*, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.L'art. 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005 definisce il **formato aperto** come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. La lett. l-ter) del medesimo art. 1 definisce, inoltre, come **dati di tipo aperto** quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del d. lgs 24 gennaio 2006, n. 36.

3. L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque, non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere ai documenti, dati ed informazioni in possesso dell’amministrazione. e quindi anche dell’istituzione scolastica e formativa che non necessitano di un’attività di rielaborazione, ma ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, seppur nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge. Sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.

4. L’istanza di accesso generalizzato può essere presentata da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre, non è richiesta alcuna motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta.

5. Nell’ambito scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n.33/2013 e dall’articolo 4 della l.p. n. 4/2014, l'istanza può essere presentata direttamente al dirigente dell’istituzione scolastica e formativa. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti da parte del dirigente, il richiedente può ricorrere al RPCT attraverso l’invio della richiesta al seguente indirizzo e-mail: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it. Il RPCT istruisce la richiesta secondo quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013. Contro la decisione dell'istituzione scolastica o formativa provinciale o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è ammesso ricorso al T.R.G.A. ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo. E' inoltre possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.p. n. 4/2014 e dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013).

6. Le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013” recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» raccomandano la realizzazione di una raccolta organizzata di tutte le richieste di accesso presentate, il cosiddetto “Registro degli accessi”, e la pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di ogni singola amministrazione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative gestiscono un “Registro degli accessi”, secondo le indicazioni fornite dal RPCT, ossia un registro contenente tutte le richieste di accesso (documentale; civico semplice; civico generalizzato; dei Consiglieri provinciali) presentate all’istituzione scolastica e formativa e riportare in particolare l’oggetto e la data della richiesta, nonché il relativo esito con la data della decisione. Il “Registro degli accessi” deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’istituzione scolastica o formativa provinciale, nella sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”, (senza pubblicare le eventuali domande di accesso presentate dai consiglieri provinciali, che restano riservate). Nel “Registro degli accessi” non devono essere inseriti dati identificativi di persone in violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezioni dei dati personali e, nel caso di errato inserimento di tali dati identificativi, gli stessi non devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente. La pubblicazione del registro, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’ANAC svolge sull’accesso civico generalizzato, persegue le ulteriori seguenti finalità:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche;
- monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

7. Il nuovo codice dei contratti, di cui al d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, prevede all'articolo 35, comma 1, espressamente l'applicabilità dell'accesso civico generalizzato anche in materia di appalti, rafforzando ulteriormente il principio di trasparenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Esso prevede, infatti, che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme". Si rinvia all'art. 26 del presente piano, dove si è dato ampio spazio alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Art. 40 - Misure di monitoraggio e vigilanza

1. L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo e dal RPCT.

2. Come evidenziato nei precedenti punti ed in particolare nell'art. 9 rubricato " L'Organismo con funzioni analogheall'O.I.V.: il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.", l'ANAC ha emanato in data 17 maggio 2023 la delibera n. 203 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'autorità". A tal fine, in ambito provinciale, si è provveduto ad adottare i necessari dispositivi normativi e amministrativi per adeguare le nuove previsioni A.N.AC. all'assetto istituzionale locale.

3. Alla luce delle nuovi previsioni introdotte in materia, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si uniformano alle indicazioni impartite dal Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. e dal RPCT con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni previsti dalla normativa nazionale e provinciale, sulla base di quanto annualmente stabilito con provvedimenti dall'A.N.AC. All'interno del nuovo assetto istituzionale e delle funzioni attribuite al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, per effetto della sopra richiamata modifica all'art. 43 della l.p. n. 5/2006 al RPCT è demandato comunque il compito di promuovere, coordinare, monitorare l'applicazione delle disposizioni provinciali e nazionali in materia di trasparenza. Il RPCT, attraverso un sistema di monitoraggio a cadenza annuale, svolge avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio "anticorruzione, trasparenza e privacy", un'attività di controllo sugli adempimenti previsti. Per l'attività di monitoraggio il RPCT si avvale anche del supporto dei referenti e degli addetti nominati nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Durante l'anno 2024 sono state inviate a più riprese note e comunicazioni alle istituzioni scolastiche e formative al fine di richiamare l'attenzione sulla corretta pubblicazione dei dati, documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente relativamente ad alcune sottosezioni della stessa, alla luce delle nuove prescrizioni A.N.AC. e delle novità normative introdotte a livello provinciale in materia di trasparenza e assolvimento dei relativi obblighi.

4. Il monitoraggio oltre che in via autovalutativa, come precisato nell'articolo precedente, attraverso la compilazione della relazione di cui all'articolo 45 del presente Piano, è effettuato a campione sulle sotto-sezioni di II livello dell'allegato A1). I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono verificati, come sopra precisato, sotto il profilo della completezza e della qualità: nel caso di mancata conformità o di riscontrate carenze nell'assolvimento degli obblighi sottoposti a verifica, il RPCT dà atto

della vigilanza e monitoraggio effettuato, rispetto all'adempimento di ciascun obbligo oggetto di monitoraggio e il termine perentorio entro cui provvedere.

5. In caso di inadempimento alla scadenza del termine perentorio previsto dal comma 4, il RPCT ha l'obbligo di segnalare alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, casi di inadempimento, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato. Come previsto, infatti, dall'articolo 46 del d.lgs. n. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione ed il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

6. Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale, l'articolo 3, comma 2, della l.p. n. 4/2014, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate dal decreto stesso.

7. Per quanto riguarda i compiti del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo in merito all'attestazione relativa agli obblighi di pubblicazione e ai rapporti tra lo stesso in funzione di OIV e il RPCT si rinvia ai commi 5 e 6 dell'articolo 9 del presente Piano e in generale a quanto previsto annualmente dall'A.N.AC.

Art. 41 - Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

1. Il principio di trasparenza sancito dal d.lgs. n.33/2013 e successive modificazioni, costituisce uno strumento fondamentale per prevenire la corruzione e garantire la pubblicità dell'azione amministrativa. Esso deve essere applicato nel rispetto della protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Il trattamento e la pubblicazione dei dati personali da parte delle amministrazioni devono garantire un equilibrio tra trasparenza e diritto alla riservatezza, attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità. Per un dettaglio della normativa si rinvia al Quadro normativo sul trattamento dei dati personali - Allegato A6) del presente Piano.

2. Il trattamento dei dati personali è attualmente consentito se ammesso da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare, tra l'altro, i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Ai sensi dell'art. 2- ter del Codice della Privacy, il trattamento dei dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, deve essere effettuato nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e necessità, evitando di conseguenza trattamenti eccessivi o non necessari dei dati, in conformità con quanto stabilito dal GDPR e confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

3. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza

di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Le Istituzioni scolastiche sono pertanto invitate ad adottare procedure specifiche per garantire la conformità al GDPR e promuovere un uso responsabile delle risorse informative.

4. Oltre che al principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento, che impone l'adozione di misure adeguate per garantire la protezione dei dati, in generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, le pubbliche amministrazioni devono far riferimento alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

5. In osservanza della normativa europea, il responsabile della protezione dei Dati (RPD) assume un ruolo fondamentale per le amministrazioni in quanto è preposto alla consulenza sulle attività di pubblicazione e trasparenza, fornisce supporto per l'adeguata applicazione delle norme derivanti dal GDPR è inoltre preposto alla vigilanza circa il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679).

Capo IV - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie

Art. 42 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. Le Linee guida adottate dall'ANAC, con la deliberazione n. 430 del 13 aprile 2016, prevedono che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenga una *"apposita sezione finalizzata ad incrementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell'ambito del sistema di competenza"*. A questa deliberazione ha poi fatto seguito la deliberazione dell'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, con la quale, tra l'altro, sono stati precisati gli obblighi in materia di contrasto e prevenzione della corruzione e di trasparenza ricadenti sui soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.

2. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie operanti sul territorio provinciale concorrono, a formare il sistema educativo provinciale e ad erogare il servizio educativo provinciale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della l.p. n. 5/2006, svolgendo un'attività di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. In ragione di ciò, alle istituzioni scolastiche e formative paritarie, sempre che presentino il requisito previsto dalla deliberazione ANAC n. 1134/2017, ossia un bilancio superiore a 500.000,00 euro, va applicato quanto espressamente previsto dalla deliberazione stessa; in tal caso, il dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT, nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse, promuove:

a) l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) oppure la stipula di protocolli di legalità per prevenire fenomeni corruttivi relativi all'attività svolta, calibrati e specificati in base all'eventuale tipologia di poteri di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività che la pubblica amministrazione esercita;
b) l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web istituzionale dell'ente, all'interno della quale pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle attività di pubblico interesse come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017
c) la responsabilizzazione del soggetto competente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo individuato nella persona del legale rappresentante *pro tempore* dell'istituzione;
d) la rendicontazione dell'attività svolta, in attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo, attraverso la predisposizione di una relazione che il legale rappresentante *pro tempore* trasmette entro il 15 novembre di ogni anno al dirigente della struttura provinciale competente e al RPCT
e) la prevenzione del verificarsi di eventi corruttivi tramite opportune verifiche da parte dei Servizi provinciali competenti del Dipartimento istruzione e cultura, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dello stato di istituzione scolastica e formativa paritaria sulla base delle vigenti disposizioni normative e amministrative provinciali. Con particolare riferimento alla gestione del servizio da parte delle istituzioni formative paritarie affidatarie del contratto in forza dell'articolo 36 della l.p. n. 5/2006 e dell'art. 30 del Capo IV di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42/149/leg, il dirigente del Servizio competente verifica l'attuazione degli obblighi in materia, per effetto delle obbligazioni assunte in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza assunte dal contraente.

3. Fermo quanto previsto dalla delibera di ANAC riguardo ai presupposti per l'applicazione di quanto previsto al comma 2 lettera a) permane l'obbligo dell'attuazione degli adempimenti previsti dal comma 2, lettere b), c), d) e e).

4. L'A.N.AC. con deliberazione numero 617 del 26 giugno 2019 ha stabilito che:

- le istituzioni scolastiche e formative paritarie, qualora abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell'attività di pubblico interesse svolta, sono da ricomprendere nel novero degli enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, della delibera A.N.AC. n. 1134/2017;

- alle stesse, si applicano le medesime disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente all'attività di pubblico interesse, ma non le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo, per tali istituzioni, di nominare un RPCT e di predisporre un PTPC;

- pur in assenza di un obbligo normativo, è auspicabile l'adozione di misure di prevenzione della corruzione (es. protocolli di legalità in relazione all'attività di pubblico interesse svolta), su promozione ed impulso delle pubbliche amministrazioni, dal momento che per esse, come per tutti gli enti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, "non viene meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione";
- è confermata la delibera n. 430 del 2016, nella parte in cui prevede che nel Piano provinciale vi sia un'apposita sezione finalizzata ad incrementare il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche e formative paritarie rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

Capo V - La prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle scuole per l'infanzia equiparate

Art. 43 - Misure organizzative di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

1. Le scuole per l'infanzia equiparate concorrono a formare il sistema educativo provinciale e ad erogare il servizio educativo provinciale, come previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, della l.p. n. 5/2006 (*legge provinciale sulla scuola*). Tale servizio, disciplinato in particolare dalla l.p. 21 marzo 1977, n. 13 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*), è qualificato come "pubblico". In ragione di ciò, non venendo meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione anche a queste scuole, come previsto al punto 3.4.1 della deliberazione ANAC n. 1134/2017, sempre che presentino nel contempo l'ulteriore requisito del bilancio superiore a 500.000,00 euro, va applicato quanto espressamente previsto dalla deliberazione stessa. In particolare il dirigente della struttura provinciale competente, di concerto con il RPCT, nell'ambito della vigilanza esercitata per lo svolgimento dell'attività di pubblico interesse promuove:

- l'aggiornamento, da parte delle scuole per l'infanzia equiparate, e delle loro associazioni di riferimento, in quanto destinatari delle risorse finanziarie pubbliche, dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) oppure la stipula di protocolli di legalità per prevenire fenomeni corruttivi relativi all'attività svolta. Con specifico riguardo alle attività di pubblico interesse, l'ANAC conferma al riguardo l'orientamento già espresso dalla stessa Autorità nella determinazione n. 8/2015 in merito alla stipula dei protocolli di legalità. L'ANAC ritiene, infatti, che sia compito delle pubbliche amministrazioni che a tali soggetti affidano lo svolgimento di attività di interesse pubblico, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione all'attività di pubblico interesse svolta e ulteriormente calibrati e specificati in base all'eventuale tipologia di poteri di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività che la pubblica amministrazione esercita;
- l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" direttamente all'interno del sito web istituzionale della scuola per l'infanzia equiparata o, se priva del sito web, all'interno di quello della

sua associazione di riferimento, dove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle sole attività di pubblico interesse, come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017;

- l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito web della associazione di riferimento della scuola dell'infanzia equiparata, dove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni riconducibili alle sole attività di pubblico interesse, come elencati nell'allegato 1) della deliberazione ANAC n. 1134/2017, di queste associazioni;
- la responsabilizzazione del soggetto competente a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo individuato nella persona del legale rappresentante *pro tempore* della scuola per l'infanzia equiparata e del presidente dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito;
- la rendicontazione dell'attività svolta, in attuazione degli adempimenti previsti da questo articolo, da parte della scuola per l'infanzia equiparata o dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito, attraverso la predisposizione di una relazione che il legale rappresentante *pro tempore* della scuola e il presidente dell'associazione di riferimento al quale la singola scuola ha aderito trasmette entro il 15 novembre di ogni anno al dirigente della struttura provinciale competente e al RPCT.

Capo VI - Obiettivi e relazione del referente - Aggiornamento del piano e gruppo di lavoro - Rispetto del piano

Art. 44 - Obiettivi del dirigente/referente

1. Come previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 e dalla delibera ANAC n.1310/2016, l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario, sia dei documenti di programmazione strategico-gestionale, sia del Piano.

2. Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsti da questo Piano, costituiscono, come ribadito negli articoli precedenti, per ciascun dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, obiettivi dell'azione amministrativa nell'ambito dei documenti di natura programmatica e strategico-gestionale delle stesse.

3. Il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo), previsto dall'articolo 43 della l.p. n. 5/2006 (*legge provinciale sulla scuola*), procede alla valutazione della qualità e dell'efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche e formative, anche tenuto conto degli obiettivi vincolanti per ciascun dirigente contenuti in questo Piano, alla luce delle novità introdotte in ambito provinciale sulle nuovi funzioni assegnate allo stesso in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza definite annualmente dall'A.N.AC.

4. Il RPCT, nella sua funzione di dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, garantisce l'assegnazione formale ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali degli obiettivi contenuti in questo Piano, fermo restando che, in particolare con riferimento alla trasparenza, deve essere annualmente individuato il seguente obiettivo trasversale e vincolante per ogni dirigente: attuazione completa della sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito web di ciascuna istituzione scolastica e formativa nel rispetto delle indicazioni date dal RPCT e secondo quanto indicato

nell'allegato A1). Rispetto a tale obiettivo trasversale, il valore atteso per tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ed al cui raggiungimento tutti i dirigenti devono tendere, è il seguente: costante implementazione delle pubblicazioni di competenza dell'istituzione scolastica o formativa nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come riportato nell'Allegato A1).

5. Ai fini della valutazione prevista dall'articolo 103, comma 3, della l.p. n. 5/2006 (*legge provinciale sulla scuola*), il dirigente deve illustrare nella relazione ivi prevista anche gli interventi posti in essere in attuazione di questo Piano per gli aspetti legati alla prevenzione della corruzione, allegando alla relazione da consegnare al Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo la relazione prevista dall'articolo 45 di questo Piano.

Art. 45 - Relazione del referente sull'attuazione del Piano

1. Ogni dirigente, entro il 31 agosto di ogni anno, trasmette al RPCT una relazione sull'attuazione delle singole misure di prevenzione previste da questo Piano, sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, nel rispetto di quanto specificato in questo Piano, anche con riferimento agli articoli 19, comma 2, e 24, comma 7, e delle indicazioni ricevute dal Responsabile stesso.

2. Considerati i riscontri positivi nell'utilizzo dell'applicativo "Google moduli", strumento di Google drive, per consentire la compilazione informatizzata della relazione da parte dei dirigenti, tale strumento sarà utilizzato anche per l'anno 2025.

Art. 46 - Relazione del RPCT

1. Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine fissato dall'A.N.AC., pubblica sul sito web istituzionale della Provincia, in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti", una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta provinciale.

2. Il RPCT, per conto dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, pubblica, attraverso il sistema impostato dall'Amministratore di Sistema della Provincia autonoma di Trento, la relazione di cui al comma 1 anche in "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di ciascuna istituzione, sotto-sezione "Altri contenuti – corruzione".

Art. 47 - Aggiornamento del Piano

1. Il RPCT verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone alla Giunta provinciale la modifica dello stesso, se necessario, e il suo aggiornamento da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da ANAC.

Art. 48 - Gruppi di lavoro

1. Presso il Dipartimento competente in materia di istruzione potranno essere organizzati momenti di confronto e partecipazione che prevedano l'intervento di rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, con la finalità di condividere il progetto di modifica del Piano, le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche e formative nonché strategie di semplificazione degli adempimenti in ambito anticorruzione e trasparenza.

Art. 49 - Rispetto del Piano

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione da parte dei dirigenti, dei docenti e del restante personale scolastico delle misure previste da questo Piano costituisce illecito disciplinare.

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - Art. 3, c.1 e art. 11 L.P. 4/2014	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (link alla sotto-sezione "Altri contenuti/Corruzione)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nonché alla banca dati del Consiglio provinciale in cui sono pubblicate tutte le norme adottate a livello locale (provinciale e regionale)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 3, c.1, L.P. n. 4/2014 - Art. 46 L.P. n. 7/97	Codice disciplinare e codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.	Tempestivo		SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Organizzazione .	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma uffici amministrativi	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare sotto forma di organigramma in modo tale che, a ciascun ufficio, se possibile, sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Consulenti e collaboratori				Per ciascun titolare degli incarichi sopra riportati vanno pubblicati i seguenti dati:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		1) il soggetto incaricato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		2) la ragione dell'incarico conferito	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle - Indicare la tipologia dell'incarico conferito (es. incarico di studio, di ricerca e di collaborazione)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		3) l'oggetto dell'incarico conferito	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		4) durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		5) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		6) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		7) gli estremi del provvedimento di affidamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		8) i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 3, L.P. n. 4/2014 - Art. 39 undecies, c. 1, L.P. n. 23/1990		9) l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 53, c.14, d.lgs. n. 165/2001		10) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse	Tempestivo	Da pubblicare in tabelle - Obbligo non contenuto nel d.lgs. n. 33/2013 ma in norma previgente	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da comunicare in tabelle al Dipartimento della Funzione Pubblica nazionale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1 - bis, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione con l'indicazione della durata (Sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
				Per ciascun titolare di incarico dirigenziali vanno pubblicati i seguenti dati:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DIRIGENTE SCOLASTICO (da pubblicare in tabelle)		

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Personale	Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1 - bis, d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1 - bis, d.lgs. n. 33/2013		2) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art.-14, c 1, lett. d), lettera e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		3) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d. lgs. n. 39/2013)	(da pubblicare in tabelle)	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d. lgs. n. 39/2013)	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma successiva	TUTTI I TITOLARI DI INCARICO	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d. lgs. n. .33/2013		6) ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Tutti i titolari di incarico	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO ISTRUZIONE	SERVIZIO ISTRUZIONE
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale· (art. 17, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO ISTRUZIONE	SERVIZIO ISTRUZIONE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale (art. 16, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 - Artt. 47 e 47 bis L.P. n. 7/1997	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione del soggetto incaricato, del soggetto conferente, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (per i dirigenti scolastici e personale ATA per quanto di competenza) E ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE (per il restante personale)	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (per i dirigenti scolastici e personale ATA per quanto di competenza) E ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE (per il restante personale)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio, o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A livello provinciale il riferimento è il contratto decentrato d'Istituto che stabilisce i criteri generali di distribuzione del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, art. 55, c.4, dlgs. n.150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d. lgs. n. 150/2009)	A livello provinciale il riferimento è il contratto decentrato d'Istituto che stabilisce i criteri generali di distribuzione del Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) e del Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (MOF)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle (in Provincia autonoma di Trento non esiste il MOF: il riferimento è al Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale (FOREG) ed al Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS)	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
			Dati relativi ai premi	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	SERVIZIO PER IL PERSONALE	SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE SCUOLA
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo:		Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D. Lgs. n. 33/2013		1) termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D. Lgs. n. 33/2013		2) decorrenza del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 D. Lgs. n. 33/2013		3) eventuale applicazione del silenzio assenso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c.1, L.p. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9, L.P. n. 23/1992		4) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili, compresi i criteri attuativi di riferimento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		5) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. 23/92		6) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		7) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'ufficio competente, dei rispettivi recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		8) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		9) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		10) procedimenti per i quali il provvedimento dell'istituzione scolastica e formativa può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'istituzione scolastica e formativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		11) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. **i),** d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		12) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		13) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		14) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte:				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 - Artt. 3, 5 e 9 L.P. n. 23/1992 ; Art. 1, c,. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 1, c. 28, L. n. 190/2012 Art. 3, c. 9, L.P. n. 23/1992	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dati non più soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera C), del d.lgs. n. 97/2016 (Nota ANAC di data 15.1.2019 prot. n. 3247) Ma soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della L.P. n. 23/1992 nonchè quale misura di prevenzione della corruzione prevista dal PTPCT	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle istituzioni scolastiche e formative procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le Direttive attualmente in vigore in PAT e negli Enti strumentali provinciali - e quindi nelle Istituzioni scolastiche e formative provinciali - sono contenute nelle deliberazioni adottate dalla Giunta prov.le n. 2960 del 23.12.2010 e n. 2031 del 28.9.2012	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 2, c. 1, L.P. n. 4/2014 Art. 31 L.P. 23/1992	Provvedimenti degli organi dell'Istituzione scolastica e formativa	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	\	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Provvedimenti	Provvedimenti degli organi dell'Istituzione scolastica e formativa			Per ciascuno dei provvedimenti sopra elencati:		Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs 97/2016 ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle L'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 97/2016 , ai sensi del quale non è più obbligatoria la pubblicazione delle informazioni inizialmente richieste relativamente ai provvedimenti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 (nota ANAC di data 15.1.2019 prot. 3247)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento. • Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera. • Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento. • Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera. • Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
			All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 **ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti**				
			ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE				

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
BANDI DI GARA E CONTRATTI		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche			
		ALLEGATO I.5 al d. lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		ALLEGATO I.5 al d. lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI							
		Riferimento normativo		**Contenuto dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Note**		
	Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall' intervento	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d. l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l' inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offert	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	L'ANAC, la Pesidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d. lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https: //www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D. P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l' inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE - TRAMITE I LINK ALL'APPLICATIVO SICOPAT E ALLA SEZIONE DELLA BDNCP
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	**Criteri e modalità**	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità alle quali le istituzioni scolastiche e formative devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 31 bis L.P. n. 23/1992	Atti di concessione (E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti se, da tali dati, è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'articolo 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e dall'articolo 31 bis, comma 2 bis, della L.P. n. 23/1992. Le informazioni/dati sono da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi ai provvedimenti finali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
				Per ciascun atto sopra riportato:		Da pubblicare in tabelle. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti se, da tali dati, è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'articolo 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e dall'articolo 31 bis, comma 2 bis, della L.P. n. 23/1992. Le informazioni/dati sono da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi ai provvedimenti finali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27, c.1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 27 c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis L.P. n. 23/1992		7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Da pubblicare in tabelle	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 31 bis, c.3, L.P. n. 23/1992		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	A decorrere dal 1° gennaio 2014 la pubblicazione di questi dati costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del dlgs n.91/2011 Art.18-bis del dlgs n. 118/2011 Art. 3, co. 1, L.P. n. 4/2014	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	In questa sezione sono pubblicate le informazioni concernenti gli eventuali canoni di locazione e di affitto versati o percepiti direttamente dall'Istituzione scolastica e formativa provinciale	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, L.P. n. 4/2014	Rilievi non recepiti organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rendere anonimi i dati personali eventualmente contenuti nei documenti	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c.1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 18, c. 5 e 7, L.P. n. 5/2006	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le istituzioni scolastiche pubblicano il POF (Progetto di Istituto)	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del d.lgs n.82/2005	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 1, co. 8, l. 190/2012 Art. 43, d. lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Con delibera ANAC n. 831/2016 le due figure di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza all' interno delle istituzioni scolastiche sono stati affidati entrambi al direttore dell'Ufficio scolastico Regionale	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro il 15 dicembre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC. Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Obbligo non previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma previgente	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)

Allegato A1)
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Note	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PRODUZIONE DEI DATI	STRUTTURA COMPETENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo		RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 9-bis, L. n. 241/1990	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nome del Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
		Linee guida Anac FOIA (delib. n. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale		ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
Altri contenuti - Accessibilità		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012		Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D. L. n. 179/2012)	NO (come da indicazioni ANAC)	///	///
Altri contenuti - Dati ulteriori	Altri contenuti - Dati ulteriori	Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le amministrazioni scolastiche e formative provinciali non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Nel caso di pubblicazione di documenti/dati/informazioni non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE	ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA PROV.LE
	Whistleblowing	Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 Art. 54 bis d.lgs. 165/2001	Ieblowing - Piattaforma per effettuare segnalazione di comportamenti illeciti. Modulo per la presentazione cartacea delle segnalazioni di illecito "whistleblowing" nelle Istituzioni scolastiche e formative provinciali	Istruzioni che il dipendente di un'istituzione scolastica o formativa provinciale deve seguire per effettuare una segnalazione di presunti illeciti amministrativi (cd. whistleblowing). Il whistleblowing (o suonatore di fischietto) e' uno strumento per contrastare l'illegalità e consente la denuncia di attività illecite o fraudolente di cui si sia venuti a conoscenza e che si siano verificate all'interno dell'istituzione			RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)	RPCT (DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA)

Nota: Ai fini dell'aggiornamento degli adempimenti in materia di trasparenza, sono da intendersi integralmente richiamate le previsioni contenute nella delibera ANAC n. 601 d.d. 19 dicembre 2023, quelle disposte con D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e quelle di cui alla deliberazione della G.P. n. 1966 d.d. 23.10.2023

Allegato A2)

Elenco dei responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Istituzione scolastica e formativa	Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)
I.C. ALA – "Antonio Bresciani"	Giovanni Gelsomino
I.C. ALDENO - MATTARELLO	Sabrina Dorigoni
I.C. ALTA VAL di SOLE	Lucia Lubreglia
I.C. ALTA VALLAGARINA	Massimo Conci
I.C. ALTOPIANO di PINE'	Maria Rita Lippiello
I.C. ARCO	Susanna Malfer
I.C. AVIO	Andrea Soldati
I.C. BASSA ANAUNIA - TUENNO	Pasquale Anglani
I.C. BASSA VAL di SOLE "G. Ciccolini"	Campaldini Sabrina
I.C. BORGO VALSUGANA	Greta Boso
I.C. BRENTONICO	Enrica Rigotti
I.C. CAVALESE	Alessandra Giacomel
I.C. CEMBRA	Simoni Loreta
I.C. CENTRO VALSUGANA	Francesca De Lisiis
I.C. CIVEZZANO	Antonio Paladino
I.C. CLES "B.CLESIO"	Marina Coller
I.C. DEL CHIESE "Don Lorenzo Milani"	Gala Sartori
I.C. di PRIMIERO	Cinzia Sicheri
I.C. FOLGARIA, LAVARONE e LUSERNA	Silvia Birti
I.C. FONDO – REVO'	Sonia Lorenzoni
I.C. GIUDICARIE ESTERIORI	Giofrè Giulio
I.C. ISERA - ROVERETO	Maria Grazia Corbelli
I.C. LAVIS	Valentina Neri
I.C. LEVICO TERME	Antonio Raso
I.C. MEZZOCORONA	Paola Sigmund
I.C. MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA	Emanuela Rossi
I.C. MORI	Massimiliano Latino
I.C. PERGINE 1	Nicola Russo
I.C. PERGINE 2	Paola Bortolotti
I.C. PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO	Raffaella Dezulian
I.C. RIVA 1	Loredana Bondi
I.C. RIVA 2	Mara Maria Aiello
I.C. ROVERETO EST	Stefano Cimadom
I.C. ROVERETO NORD	Giampaolo Caprara
I.C. ROVERETO SUD	Alessandra Preziosi
I.C. STRIGNO e TESINO	Ursula Simion
I.C. TAIO	Cristel Menghini
I.C. TIONE	Roberto Robol
I.C. TRENTO 1	Laura Parillo
I.C. TRENTO 2 "J.A. Comenius"	Rosanna Vairo
I.C. TRENTO 3	Melchiorre Quattrocchi
I.C. TRENTO 4	Luigi Gino Morgillo
I.C. TRENTO 5	Maria Di Stasio
I.C. TRENTO 6	Gennaro Agresti

Allegato A2)

I.C. TRENTO 7	Barbara Oliviero
I.C. VAL RENDENA	Mara Stanchina
I.C. VALLE DEI LAGHI - DRO	Emiliano Miceli
I.C. VALLE di LEDRO	Valentina Aloisi
I.C. VIGOLO VATTARO	Rosario Sorbello
I.C. VILLA LAGARINA	Edj Miriam Manzan
ISTITUTO di ISTRUZIONE"A. Degasperi" BORGO VALSUGANA	Eliana Giovine
ISTITUTO di ISTRUZIONE"Don Milani" ROVERETO	Filomena D'Aniello
ISTITUTO di ISTRUZIONE "Don L.Guetti" TIONE	Gioacchino Castellani
ISTITUTO di ISTRUZIONE "La Rosa Bianca - Weisse Rose" CAVALESE	Marco Montefrancesco
ISTITUTO di ISTRUZIONE"M. Curie" PERGINE VALS.	Tiziana Gulli
ISTITUTO di ISTRUZIONE"M. Martini" MEZZOLOMBARDO	Curci Addolorata
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO LEVICO	Lucia Russo
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO ROVERETO	Annalisa D'Agostino
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONE E DEL LEGNO TRENTO	Giuseppe Anglani
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. TAMBOSI – L. BATTISTI" TRENTO	Alessandra Panato
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO . "C.A. Pilati" CLES	Elisa Concini
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "F. e G. Fontana" ROVERETO	Michele Ciech
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "G. Floriani" RIVA del GARDA	Franca Crosina
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" ROVERETO	Chiara Vitale
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO. "M. Buonarroti - A. Pozzo" TRENTO	Sebastiana Galeone
LICEO "A. Maffei" RIVA del GARDA	Armando Viscito
LICEO "A.Rosmini" ROVERETO	Luca Baldo
LICEO "A. Rosmini" TRENTO	Alessia Pisasale
LICEO "B. Russell" CLES	Silvana Gentilini
LICEO "Fabio Filzi" ROVERETO	Loris Fabrello
LICEO CLASSICO "G. Prati" TRENTO	Paola Baratter
LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO "VITTORIA BONPORTI DEPERO" (Liceo artistico "F. Depero" Rovereto, Liceo artistico "A. Vittoria"Trento e Liceo musicale e coreutico "F. Bonporti")	Elisa Viliotti
LICEO LINGUISTICO "S. M. Scholl" TRENTO	Chiara Motter
LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" TRENTO	Sante Jr. Bergamini
LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" TRENTO	Daniela Foti
"SCUOLA LADINA DI FASSA" -"SCOLA LADINA DE FASCIA"	Enrica Rovisi

ELENCO PROCESSI CONFERMATI NEL 2024

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 12, comma 3, del Piano 2024-2026	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) acquisizione e gestione del personale	- conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto	3 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio basso	generali
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	3 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- iscrizione degli studenti e formazione delle classi	3 istituzioni rischio basso	generali
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	3 istituzioni rischio basso	generali

e)gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute" - scarto documentazione amministrativa	3 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio basso	generali
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	3 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio basso	generali
g) incarichi e nomine	- attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	3 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio basso	generali
h) affari legali e contenzioso	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti	3 istituzioni rischio basso 3 istituzioni rischio basso	generali

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 12, comma 4, del Piano 2024-2026	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	3 istituzioni rischio basso	generali
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	3 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	3 istituzioni rischio basso	generali
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	3 istituzioni rischio basso	generali
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	2 istituzioni rischio basso 1 istituzioni rischio medio	generali
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali - (ex area generale lettera c) anno 2019)	3 istituzioni rischio basso	generali
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	3 istituzioni rischio basso	generali

ELENCO PROCESSI MAPPATI E AGGIORNATI NEL 2024

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 12, comma 3, del Piano 2024-2026	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
a) acquisizione e gestione del personale	- conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova - nomina supplenti da graduatorie d'istituto	6 istituzioni rischio medio 67 istituzioni rischio basso 22 istituzioni rischio medio 51 istituzioni rischio basso	generali
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	34 istituzioni rischio medio 39 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- iscrizione degli studenti e formazione delle classi	2 istituzioni rischio medio 71 istituzioni rischio basso	generali

d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	2 istituzioni rischio medio 71 istituzioni rischio basso	generali
e)gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute"	4 istituzioni rischio medio 68 istituzioni rischio basso 1 istituzioni: processo non mappato	generali
	- scarto documentazione amministrativa	2 istituzioni rischio medio 70 istituzioni rischio basso 1 istituzioni: processo non mappato	
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa	8 istituzioni rischio medio 64 istituzioni rischio basso 1 istituzioni: processo non mappato	generali
	- irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	5 istituzioni rischio medio 65 istituzioni rischio basso 3 istituzioni: processo non mappato	
g) incarichi e nomine	- attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione	5 istituzioni rischio medio 68 istituzioni rischio basso	generali
	- nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	14 istituzioni rischio basso 59 istituzione rischio medio	

h) affari legali e contenzioso	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti	3 istituzione rischio medio 69 istituzioni rischio basso 1 istituzioni: processo non mappato 6 istituzioni rischio medio 67 istituzioni rischio basso	generali

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 12, comma 4, del Piano 2024-2026	**PROCESSI MAPPATI**	**RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE**	**MISURE DA APPLICARE**
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	1 istituzioni rischio medio 72 istituzioni rischio basso	generali
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	26 istituzioni rischio medio 47 istituzioni rischio basso	vedi tabella specifica
c) autovalutazione dell'istituzione scolastica	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	1 istituzioni rischio medio 72 istituzioni rischio basso	generali
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	4 istituzioni rischio medio 69 istituzioni rischio basso	generali
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	11 istituzioni rischio medio 62 istituzioni rischio basso	generali
f) gestione dei locali	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli		

scolastici di proprietà degli EE.LL.	enti locali - (ex area generale lettera c) anno 2019)	4 istituzioni rischio medio 68 istituzioni rischio basso 1 istituzioni: processo non mappato	generali
g) procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	4 istituzioni rischio medio 49 istituzioni rischio basso 20 istituzioni: processo non mappato	generali

** molte istituzioni non gestiscono tali procedure*

Processi confermati a rischio alto ai sensi dell'art. 27 del Piano 2025 - 2027

AREE DI RISCHIO GENERALI Articolo 12, comma 3, del Piano 2024-2026	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	**34** istituzioni rischio medio **42 (3+39)** istituzioni rischio basso	generali + specifiche

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE Articolo 12, comma 4, del Piano 2024-2026	PROCESSI MAPPATI	RISCHIO RILEVATO DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	MISURE DA APPLICARE
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	**26** istituzioni rischio medio **50 (3+47)** istituzioni rischio basso	generali + specifiche

LEGENDA MISURE DA APPLICARE

Misure generali da applicare ai processi a rischio basso e medio

N.	DESCRIZIONE MISURA	ARTICOLI DEL PIANO 2025-2027
1	formazione del personale	Art. 14
2	rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi	Art. 15
3	misure compensative alla rotazione	Art. 16
4	monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti	Art. 18
5	applicazione del codice comportamento	Art. 19
6	segnalazioni di illecito e tutela del dipendente che le effettua	Art. 20
7	autorizzazioni incarichi esterni	Art. 22
8	limitazione dell'attività lavorativa successiva alla cessazione dal servizio	Art. 23
9	patto di integrità	Art. 24
10	incarichi che non possono essere affidati a soggetti condannati per determinati reati	Art. 25
11	dati da pubblicare ai fini di trasparenza	si veda l'elenco obblighi di pubblicazione allegato A1)
12	nomina Rasa - adempimenti per le stazioni appaltanti	Art. 26

Misure specifiche da applicare ai processi a rischio alto, oltre alle misure generali

N.	DESCRIZIONE MISURA	ARTICOLI DEL PIANO 2025-2027
13	tracciabilità delle comunicazioni o meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni	Artt. 28 - 29

Allegato A4)

Catalogo dei possibili rischi corruttivi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Processi individuati all'interno delle aree generali:

Aree di rischio generali Articolo 12, comma 4, del Piano	**Processo da mappare**	**Rischi individuati**
a) acquisizione e gestione del personale	- conferma in ruolo docente alla fine dell'anno di prova	- Irregolarità nella procedura al fine di favorire docenti nell'anno di formazione e prova.
	- nomina supplenti da graduatorie di istituto	- Favorire il posizionamento, nelle graduatorie interne, di particolari docenti/personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi. - Scarsità o assenza di controlli circa i titoli, i fatti e gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati ai fini dell'inserimento/aggiornamento delle graduatorie (per i docenti supplenti e il personale ATA supplente) con l'obiettivo di agevolare qualche candidato.
b) contratti pubblici	- procedure di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore a 5.000 euro	- Discriminazioni e favoritismi nella scelta del contraente in violazione dei principi e delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, della LP. 23/90 o alle disposizioni di legge che prevedono di avvalersi degli strumenti telematici di acquisizione. - Elusione delle procedure previste dal Codice, al fine di favorire alcuni soggetti a scapito di altri. - Arrecare un danno economico all'Istituzione a seguito di affidamenti di servizi e forniture meno vantaggiose per la stessa. - Acquisizione di beni e servizi non coerenti con le esigenze dell'istituzione o in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico. - Artificioso frazionamento delle soglie al fine di eludere procedure negoziate e/o derogare al principio di rotazione. - Comportamenti omissivi in ordine alla necessaria pubblicità sul procedimento disposta dalla normativa in materia. - Omissioni delle opportune e prescritte verifiche nei confronti del soggetto aggiudicatario e aggiudicazione dell'appalto in presenza di cause di esclusione e/o di cause che impediscono la liquidazione.

		- Violazione degli adempimenti della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- iscrizione degli studenti e formazione delle classi	- Disparità di trattamento tra alunni, finalizzata a facilitare le richieste di alcuni insegnanti o di alcuni genitori, in violazione delle procedure e dei criteri previsti dagli atti regolamentari interni all'Istituto.
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	- attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti ed al personale A.T.A. (Fondo Unico dell'Istituzione scolastica per i docenti e F.O.R.E.G. per il personale A.T.A.)	- Discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti/personale ATA i specifici, a prescindere dai titoli o con il fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti.
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- attività afferenti la gestione del "Fondo per le spese minute" - scarto documentazione amministrativa	- Inosservanza della normativa relativa alle registrazioni contabili. - Inosservanza della normativa di riferimento.
f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte all'istituzione scolastica e formativa - irrogazione sanzioni disciplinari a personale docente ed ATA	- Sottrazione di evidenze documentali allo scopo di favorire ovvero di nuocere determinati soggetti. - Abuso di potere e/o eccesso di discrezionalità nelle operazioni di controllo, verifica, ispezioni e sanzioni - Procedimenti avviati e non conclusi, ovvero conclusi oltre i termini utili, allo scopo di favorire il personale sottoposto a procedimento disciplinare. - impropria comminazione di sanzioni disciplinari.
g) incarichi e nomine	- attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione - nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	- Mancata adozione di procedure conformi alla normativa e/o discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione di incarichi ad esterni. Non corretta conduzione delle attività amministrative connesse all'espletamento della procedura di attribuzione dell'incarico.
h) affari legali e contenzioso	- gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate al personale docente ed ATA - gestione del contenzioso relativo all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate agli studenti	Distorsione del procedimento di contenzioso (es.mancata acquisizione di elementi utili alla conclusione del contenzioso). Inosservanza della normativa di riferimento.

Allegato A4)

Processi individuati all'interno delle aree specifiche:

Aree di rischio specifiche Articolo 12, comma 5, del Piano	**Processo da mappare**	**Rischi individuati**
a) progettazione del servizio scolastico	- elaborazione del progetto d'istituto (articolo 18 della L.P. n. 5/2006)	- Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti
b) organizzazione del servizio scolastico	- assegnazione supplenza temporanea fuori graduatoria docenti (ex area generale lettera a) anno 2019)	- Scarsità o assenza di controlli circa i titoli, i fatti e gli stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati ai fini dell'assegnazione della supplenza.
c) autovalutazione dell'istituzione	- elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) - articolo 43 bis, comma 1, lettera a) della L.P. n. 5/2006	- Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti
d) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	- valutazione ed incentivazione dei docenti	- Irregolare assegnazione di somme finalizzata ad avvantaggiare particolari soggetti
e) valutazione degli studenti	- scrutini intermedi e finali	- Irregolarità nella valutazione intermedia dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare studenti. - Irregolarità nella valutazione in sede di scrutinio, finalizzata ad ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli.
f) gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	- gestione dei locali scolastici di proprietà degli enti locali (ex area generale lettera c) anno 2019)	- Uso dei locali per finalità non istituzionali. - Utilizzo concesso senza le garanzie o con insufficienti garanzie per l'attività scolastica, in violazione della normativa vigente o delle procedure e dei criteri previsti dall'Istituto.
g)procedure di acquisizione di beni e servizi	- stipula assicurazioni - processo da mappare solo se presente - (ex area affidamento lavori, servizi e forniture)	Elusione delle procedure previste dal Codice, al fine di favorire alcuni soggetti a scapito di altri. - Arrecare un danno economico all'Istituzione a seguito di affidamenti del servizio a condizioni meno vantaggiose per la stessa. - Acquisizione del servizio non coerente con le esigenze dell'istituzione o in violazione delle procedure di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico. - Violazione degli adempimenti della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegato A4)

Tabella 2 - Delibera 605/2023 A.N.AC.

Tipologie misure da applicare in materia di contratti pubblici - Tabella 2 - Delibera 605/2023 A.N.AC.
misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)
misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
misure di semplificazione (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)
misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze)
misure di organizzazione (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale
Utilizzo di **check list** per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)
Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto

Contesto normativo di riferimento

Di seguito si riporta un elenco dei principali provvedimenti e documenti considerati per la predisposizione di questo Piano:

a) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
b) il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in data 13 novembre 2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA 2019);
c) il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in data 17 gennaio 2022 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 (di seguito PNA 2022);
d) aggiornamento 2023 PNA 2022 approvato in data 19 dicembre 2023;
e) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
f) il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
g) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ,"*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
i) ai fini della elaborazione del presente piano si è poi tenuto conto di quanto indicato nel documento denominato "Orientamenti A.N.AC. per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022: novità, schemi e modulistica per gli enti locali del marzo del 2022 - Stefania Dota – Vice Segretario Generale con la collaborazione di Maria Rosaria Di Cecca – Responsabile Ufficio Affari istituzionali e di Alessia Adamo, Alessandro Gasbarri, Michele Solla – Esperti ANCI;
j) la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 di adozione delle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*";
k) la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 di adozione delle "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*";
l) *la* delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recanti "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";
m) la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, in particolare, la sezione IV, contenente precisazioni in merito alle Istituzioni scolastiche;
n) la delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024 recanti *"Linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/200";*
o) la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5";*

p) la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 *(legge provinciale sulla scuola);*
q) la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 *(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia);*
r) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024 avente per oggetto *"Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia";*
s) la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 del 14 aprile 2022 avente per oggetto *"Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024";*
t) la deliberazione della Giunta provinciale di data 20 ottobre 2023 n.1966 avente ad oggetto "Individuazione dei canali di segnalazione interna di illeciti della Provincia autonoma di Trento (cd "whistleblowing"), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)."
u) la deliberazione della Giunta provinciale n. 91 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 19.1, comma 5 della legge provinciale n. 4 del 1996 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 31 maggio 2024"*;
v) il parere rilasciato dall'ANAC con nota assunta a prot. n. 28313, di data 16 gennaio 2019, in merito alla mancata sostituzione della delibera n. 430 del 2016 a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 (c.d. decreto F.O.I.A.).

Quadro normativo e amministrativo sulla trasparenza

In esecuzione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato approvato il d. lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il d.lgs. n. 33/2013 è stato successivamente modificato dal d.lgs n. 97/2016 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) che ha introdotto il c.d. Freedom of Information Act (FOIA).

Il d.lgs. n. 33/2013 trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Trento. Nell'esercizio della propria autonomia, il legislatore provinciale ha adottato la l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazioni della l.p. 28 marzo 2013, n. 5) il cui articolo 3 della legge provinciale rappresenta il punto di raccordo tra la normativa provinciale e quella nazionale in materia di trasparenza,

Devono pertanto considerarsi direttamente applicabili le seguenti disposizioni del d.lgs n.33 del 2013:

- *Art. 4 bis - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.*
- *Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.*
- *Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.*
- *Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*
- *Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.*
- *Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.*
- *Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.*
- *Art. 33 - Obblighi concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.*
- *Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.*
- *Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.*
- *Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.*

- Linee guida ANAC 13 aprile 2016 n. 430 sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"
- Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 Aggiornamento PNA 2020-2022
- Linee guida ANAC 25 settembre 2024 n. 495 Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi.

Quadro normativo sul trattamento dei dati personali

- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati));
- Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Quadro normativo e amministrativo sull'accesso civico semplice e generalizzato

- art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.);
- art. 4 della *legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4* (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della *legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*);
- decreto legislativo 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.);

- "Linee guida A.N.AC. recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, ai fini di una pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni rispettosa delle disposizioni in materia di privacy.